



**Costituzioni
del Terzo Ordine Regolare
di San Francesco**

Congregazione
Per gli Istituti di Vita Consacrata
e per le Società di Vita Apostolica

Prot. n. T. 69 – 1/90

Decreto

Il Ministro Generale del Terzo Ordine Regolare di s. Francesco d'Assisi, su mandato del Capitolo Generale celebrato nel 1989, allo scopo di conformare al nuovo codice di diritto canonico le Costituzioni già approvate nel 1974, ha rivolto supplice domanda di poter inserire in dette Costituzioni alcune modifiche di adattamento.

Questa «Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica», dopo aver esaminato tali adattamenti e considerata attentamente ogni cosa, in forza del presente Decreto approva le modifiche proposte secondo l'esemplare redatto in lingua latina e conservato nel suo archivio, salvo sempre il diritto universale.

Abrogato tutto ciò che è contrario a questo Decreto.

Roma, 2 febbraio 1991,
Presentazione del Signore.

Giovanni G. Card. Hamer
Prefetto

Iesus Torres
Sottosegretario

Fr. José Angulo Quilis
Ministro Generale
del Terzo Ordine Regolare di San Francesco

A tutti i religiosi dell'Ordine
salute e pace nel Signore!

Carissimi fratelli,

le nostre Costituzioni sono state oggetto di ampio e profondo studio da parte dei frati dell'Ordine durante tutto il percorso di rinnovamento richiesto dal concilio Vaticano II.

Questo lungo cammino ha avuto il suo culmine nel capitolo generale straordinario, celebrato a Roma dal 2 gennaio al 6 marzo 1969. Come risultato, si è avuto il testo aggiornato delle Costituzioni, entrate in vigore il 30 aprile 1969.

Come sottolineava il mio predecessore p. Lodovico Secondo nell'edizione del 1969, il nuovo testo era stato stimolato dai documenti conciliari e dalle successive istruzioni della chiesa.

Lungi dal voler essere una tappa definitiva, le Costituzioni aggiornate esprimevano il dinamismo di un rinnovamento continuo sulle piste indicate dal decreto *Perfectae caritatis*: ritorno alle fonti, recupero delle sane tradizioni, impegno per riscoprire la propria identità e la missione caratteristica nella chiesa e nel mondo.

Queste nuove istanze hanno incrementato l'interesse per lo studio, per la ricerca e la riflessione sul nostro carisma specifico, nella ricerca sincera della nostra fisionomia, del nostro patrimonio storico-spirituale e del nostro posto nell'ambito della grande famiglia francescana.

In tale direzione hanno svolto un ruolo importante la Commissione Storica Internazionale [CSI-TOR] e gli «Analecta TOR», la rivista ufficiale dell'Ordine, che hanno messo in luce i tesori contenuti nel nostro carisma francescano-penitenziale e hanno contribuito ad enucleare le caratteristiche peculiari acquisite nel corso dei secoli. L'approfondimento dei valori delle nostre origini e della nostra storia dischiude al nostro Ordine nuovi orizzonti e nuove prospettive di risposta alle attese concrete del nostro tempo e dei diversi ambienti.

Inoltre, hanno dato un apporto significativo i lavori preparatori per l'aggiornamento della Regola TOR, in collaborazione con le numerose Congregazioni del Terzo Ordine Regolare. In tale contesto, ha rappresentato un momento importante il quarto congresso interobbedienziale TOR, celebrato a Madrid nel 1974. Il «documento di Madrid», che ne è risultato, è divenuto sintomatico della nostra vita penitenziale francescana.

L'approvazione pontificia del nuovo testo della «Regola e vita», l'8 dicembre 1982, metteva nelle nostre mani un documento essenziale e attualizzato a valenza legislativa e ispirazionale.

Approvato, infine, il nuovo Codice di diritto canonico, nel gennaio del 1983, si imponeva un adeguamento delle nostre Costituzioni alla rinnovata normativa della chiesa.

Considerati tutti questi fattori, il capitolo generale del 1983 diede mandato alla nuova curia generale di adoperarsi per l'aggiornamento delle Costituzioni.

Venne costituita una commissione internazionale in cui erano rappresentate tutte le province e le viceprovince dell'Ordine. La sua prima preoccupazione fu quella di coinvolgere e ascoltare tutti i frati. Sono stati tenuti incontri a livello di provincia, di nazione e di continenti. Abbiamo tenuto due riunioni plenarie internazionali, una a Roma (1986) e una a Washington (1988). Tutto questo lavoro è approdato al testo delle Costituzioni e degli Statuti Generali che è stato presentato al capitolo generale del 1989, dove è stato discusso, mutato e approvato. Il 2 febbraio 1991 le nuove Costituzioni dell'Ordine hanno ricevuto l'approvazione della santa sede e sono entrate in vigore da quella data.

Dalle Costituzioni del 1969, con la loro solida base conciliare e con tutta la pregnanza delle istanze di rinnovamento di cui erano portatrici, siamo pervenuti al presente testo delle Costituzioni e degli Statuti Generali. Un itinerario lungo e ricco di conquiste, anche se non privo di molteplici difficoltà.

Abbiamo tenuto presente anche la configurazione dell'Ordine, che è andata cambiando in misura rilevante già dal 1969, sia con l'incremento di nuove vocazioni nei territori di missione sia con l'incorporazione di alcuni gruppi di Terziari Regolari, operanti in paesi per noi nuovi.

Vi presento, dunque, amati confratelli, le nuove Costituzioni e gli Statuti Generali, frutto gioioso e sofferto di condivisione, di disponibilità allo Spirito, di aperture apostoliche.

Sono le *nostre* Costituzioni, perché tutti ci siamo prodigati nella loro ritessitura, perché in esse si riflette la nostra immagine: ciò che siamo stati, ciò che siamo oggi, i nostri progetti per il futuro. In esse si riassumono i nostri sentimenti e gli ideali delle nostre diverse province, unite dalla forza del medesimo carisma, capacità di inserirsi nelle chiese locali e di incarnarsi in differenti culture, sempre vicine al popolo di Dio in atteggiamento di francescano servizio.

Un lavoro di aggiornamento assai complesso, portato avanti da persone tanto diverse e con variegata possibilità di azione, in un mondo che cambia incessantemente, non presume di essere perfetto e ineccepibile. È importante, però, che le Costituzioni sono opera nostra e pertanto sono le *nostre* Costituzioni.

La Regola costituisce il nostro codice ispirazionale; le Costituzioni rappresentano il nostro codice fondamentale, cioè il nostro diritto costitutivo e stabile; gli Statuti Generali sono il nostro codice complementare, ossia contengono le direttive comuni e suscettibili di modifiche, concernenti non valori essenziali, ma l'attuazione pratica delle Costituzioni; gli Statuti Provinciali svolgono un identico ruolo nell'ambito delle singole province e viceprovince.

Abbiamo ora un nuovo impegno: che le Costituzioni si trasformino in energia dinamica, che anima il rinnovamento permanente di ognuno di noi e delle singole fraternità dell'Ordine.

In questo progetto è imprescindibile la partecipazione diretta di tutti i frati. Le Costituzioni, unitamente alla Regola, sono il libro della nostra vita evangelica. Siamo tenuti a leggerle con assiduità, a meditarle e a farne stimolo di preghiera. Dobbiamo assimilarle perché ci guidino

ad una feconda creatività nello Spirito e ad una sincera conversione continua, facendo sì che la lettera diventi spirito e vita.

Fr. José Angulo Quilis TOR
Ministro Generale

Roma,
Convento dei Ss. Cosma e Damiano
24 giugno 1992
Natività di san Giovanni Battista

Indice schematico generale

Parte I Vita e missione dell'ordine

Titolo I La nostra identità

- Capitolo 1: Il carisma del Terzo Ordine Regolare di s. Francesco (1-6)
Capitolo 2: Consacrazione al Signore (7-10)

Titolo II Accoglienza nell'Ordine

- Capitolo 1: Incremento delle vocazioni (11)
Capitolo 2: Formazione in generale (12)
Capitolo 3: Formazione umana (13-16)
Capitolo 4: Formazione alla vita religiosa (17-23)
Capitolo 5: Formazione al carisma dell'ordine (24-25)
Capitolo 6: Formazione alla vita apostolica (26-28)
Capitolo 7: La formazione permanente (29)
Capitolo 8: Il maestro e gli altri educatori (30-35)
Capitolo 9: Tappe della formazione (36)
Capitolo 10: Il postulato (37-38)
Capitolo 11: Il noviziato (39-47)
Capitolo 12: La professione (48-49)
 § 1. *Professione temporanea* (50-55)
 § 2. *Professione solenne* (56-60)
Capitolo 13: Abito religioso e abbigliamento dei frati (61)

Titolo III Spirito di preghiera

- Capitolo 1: Comunione con Dio (62-63)
Capitolo 2: Eucaristia e Liturgia delle ore (64-70)
Capitolo 3: Crescita nella preghiera (71-75)
Capitolo 4: Vita di penitenza (76-80)

Titolo IV Vita in castità Per il Regno dei Cieli (81-85)

Titolo V
Modo di lavorare e di servire
(86-91)

Titolo VI
Vita in povertà
(92-99)

Titolo VII
Amore fraterno

- Capitolo 1: Vita fraterna (100-106)
Capitolo 2: Carità verso i frati anziani e infermi (107-109)
Capitolo 3: Doveri verso i frati, parenti, amici e benefattori defunti (110)
Capitolo 4: Doveri verso i parenti, i benefattori e gli ausiliari (111)
Capitolo 5: Viaggi e modo di comportarsi fuori convento (112)
Capitolo 6: Ospitalità (113)

Titolo VIII
Obbedienza caritativa
(114-117)

Titolo IX
Vita apostolica

- Capitolo 1: Vita apostolica dei frati (118-122)
Capitolo 2: Alcune forme di evangelizzazione
§ 1. *Ministero della testimonianza* (123-124)
§ 2. *Ministero della parola* (125-127)
§ 3. *Ministero dei sacramenti* (128-131)
Capitolo 3: Organizzazione dell'evangelizzazione
§ 1. *Competenza dei ministri* (132-134)
§ 2. *Scelta dell'apostolato* (135-138)
Capitolo 4: Forme concrete di evangelizzazione
§ 1. *Ministero parrocchiale* (139-141)
§ 2. *Ministero degli infermi e degli emarginati* (142-143)
§ 3. *Ministero della pace e della giustizia* (144-147)
§ 4. *Ministero del rinnovamento e della riconciliazione* (148-149)
§ 5. *Ministero dell'educazione* (150-152)
Capitolo 5: Evangelizzazione missionaria (153-156)
Capitolo 6: L'Ordine Franciscano Secolare (157-160)

Parte II
Costituzione della fraternità
e servizio di autorità

Titolo I
Costituzione della fraternità
(161-163)

Titolo II
Missione dei ministri
(164-168)

Titolo III
Uffici nell'Ordine

- Capitolo 1: Distinzione e conferimento degli uffici (169-172)
Capitolo 2: Rinuncia e rimozione dagli uffici (173-175)
Capitolo 3: Norme da osservare nelle elezioni (176-179)

Titolo IV
Il capitolo generale

- Capitolo 1: Autorità e convocazione del capitolo generale (180-183)
Capitolo 2: I vocali nel capitolo generale (184)
Capitolo 3: Sessioni capitolari
§ 1. *Apertura del capitolo* (185)
§ 2. *Elezione del preside e lavori del capito* (186)
§ 3. *Elezione del ministro generale e del consiglio* (187-189)
§ 4. *Le rimanenti sessioni e conclusione del capitolo* (190)

Titolo V
Il governo generale

- Capitolo 1: Il ministro generale (191-192)
Capitolo 2: Il consiglio o definitorio generale (193-196)
Capitolo 3: Il vicario generale (197)
Capitolo 4: I definatori generali (198-199)
Capitolo 5: Il segretario generale (200)
Capitolo 6: Incarichi nell'ordine (201)
Capitolo 7: Il consiglio plenario dell'ordine (202)
Capitolo 8: Conferenze interprovinciali (203)

Titolo VI

**Governo delle Province
(204)**

- Capitolo 1: Il capitolo provinciale (205-206)
§ 1. *Tempi del capitolo e delle elezioni* (207-208)
§ 2. *Procedura del capitolo*
- Capitolo 2: Elezione del ministro provinciale e del consiglio (209-211)
- Capitolo 3: Congregazione provinciale (212)
- Capitolo 4: Il ministro provinciale e i suoi collaboratori nel governo
§ 1. *Il ministro provinciale* (213-215)
§ 2. *Il vicario provinciale* (216)
§ 3. *Il consiglio o definitorio provinciale* (217-219)
§ 4. *Il segretario provinciale* (220)
§ 5. *Il consiglio plenario della provincia* (221)

**Titolo VII
Province, Viceprovince e Commissariati**

- Capitolo 1: Erezione e soppressione (222)
- Capitolo 2: Governo delle viceprovince e dei commissariati (223)

**Titolo VIII
Visita canonica
(224-227)**

**Titolo IX
Governo delle fraternità locali
(228-229)**

- Capitolo 1: I ministri locali (230)
- Capitolo 2: Il consiglio e il capitolo della fraternità locale (231-232)
- Capitolo 3: Biblioteca e archivio (233)

**Titolo X
Amministrazione dei beni temporali
(234-238)**

**Titolo XI
Correzione fraterna
(239-242)**

**Titolo XII
Passaggio da una Provincia ad un'altra**

(243-245)

Titolo XIII

Abbandono della fraternità e dimissione

- Capitolo 1: Frati che abbandonano spontaneamente la fraternità (246-247)
Capitolo 2: Dimissione dalla fraternità (248)
Capitolo 3: Effetti dell'uscita dall'ordine (249)

Titolo XIV

Osservanza della Regola e delle Costituzioni (250-252)

Parte I

Vita e missione dell'Ordine

Titolo I

La nostra identità

Capitolo 1: Il carisma del Terzo Ordine Regolare di san Francesco

Essi intendono vivere questa conversione evangelica in spirito di preghiera, di povertà e di umiltà.

(Regola TOR, 2)

1. Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco è una fraternità evangelica, che ha le sue radici storiche e spirituali nell'ordine ecclesiale della penitenza, nei movimenti penitenziali e in san Francesco d'Assisi.

Si riallaccia al Serafico Padre perché fu il Santo stesso a proporre ai fedeli, desiderosi di maggiore perfezione, quella «forma di vita» che portò il nostro ordine al pieno stato regolare.

Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco è annoverato dalla chiesa tra gli Istituti clericali di diritto pontificio (cf cn 588, § 2; 589; 593).

2. I membri di questo ordine si impegnano a realizzare più generosamente la loro vocazione alla santità, che è nata dal battesimo e che hanno in comune con tutti i cristiani. Il loro modello è san Francesco d'Assisi, il quale seguì il signore Gesù Cristo scegliendo la via evangelica in conversione continua. Nello spirito di san Francesco, i frati si obbligano liberamente a vivere in fraternità, a osservare i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, si dedicano alla contemplazione, all'apostolato e alle opere di misericordia, con speciale attenzione ai poveri.

3. Tutti i frati dell'ordine hanno uguali diritti e partecipano pienamente alla sua vita e alle sue opere. I compiti dei frati, però, differiscono secondo il rispettivo stato ministeriale.

4. A imitazione del serafico padre Francesco, i membri dell'ordine, animati dallo Spirito e sempre disponibili al continuo rinnovamento di se stessi, perseverano nella vera fede e nella penitenza. Promettono obbedienza e riverenza al sommo pontefice, e si impegnano con tutte le loro energie per edificare il regno di Dio nel mondo secondo gli intenti della chiesa e le esigenze del popolo di Dio.

5. Come figli di uno stesso padre, dobbiamo sentirci uniti da vincoli speciali con i membri dell'intera famiglia francescana e in particolare con gli Istituti regolari che professano la medesima regola, nonché con l'Ordine Francescano Secolare.

Amiamo e custodiamo fedelmente ciò che costituisce il patrimonio storico e spirituale del nostro ordine. Secondo l'esempio e gli insegnamenti di san Francesco, teniamoci in sintonia con la chiesa e rispettiamo le sane tradizioni.

6. Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco è posto sotto la protezione di Maria Immacolata. Venera inoltre come suoi patroni san Lodovico, re di Francia, e santa Elisabetta d'Ungheria.

Capitolo 2: Consacrazione al Signore

Così, sotto la guida del Signore, incomincino la vita di penitenza, consapevoli che tutti dobbiamo convertirci incessantemente (Regola TOR, 6).

7. Chiamati da Dio a seguire Gesù Cristo più da vicino, sotto l'azione dello Spirito santo, ci doniamo a lui con voto pubblico professando i tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza.

I consigli evangelici sono un dono divino che la chiesa ha ricevuto dal suo Signore e che con la sua grazia sempre conserva.

8. La consacrazione è un carisma per tutta la vita. Attraverso la conversione quotidiana, la consacrazione si realizza incessantemente e si perfeziona fino alla nostra unione con Cristo mediante la carità.

9. Per mezzo dei consigli evangelici ci inseriamo più profondamente nel mistero pasquale, morendo radicalmente al peccato per condividere la nuova vita nello Spirito che si è manifestato nella risurrezione di Cristo.

La professione dei consigli evangelici è la nostra risposta ai valori del vangelo, il quale ci sollecita a oltrepassare l'osservanza esteriore dei precetti per attingere l'armonia interiore con la legge della carità e della pace.

10. La pratica fedele dei consigli evangelici costituisce una testimonianza efficace nel nostro tempo, manifestando al mondo che qui in terra non abbiamo una dimora stabile, ma come pellegrini e forestieri cerchiamo solo Cristo e l'istaurazione del suo regno.

Titolo II Accoglienza nell'Ordine

Capitolo 1: Incremento delle vocazioni

11. La promozione vocazionale è compito dell'intera fraternità e di ogni singolo frate. Tale responsabilità nasce dalla consapevolezza di offrire agli altri una proposta di vita ricca di valori umani ed evangelici.

Ogni nostro religioso coopera all'incremento delle vocazioni con la testimonianza della propria vita, con l'azione evangelizzatrice e con la preghiera insistente.

SG 1
SG 2
SG 3
SG 4

Capitolo 2: Formazione in generale

Il beato padre Francesco si adoperava a formare con grande diligenza e amore i suoi nuovi figli insegnando loro, con principi nuovi, a camminare rettamente e con passo fermo sulla via della santa povertà e della beata

semplicità.

(cf 1Cel 26)

12. I nostri candidati devono ricevere una formazione completa: umana, religiosa, francescana e apostolica.

SG 5

SG 6

SG 7

SG 8

SG 9

SG 10

Capitolo 3: Formazione umana

13. L'educazione umana deve essere impostata in modo che i candidati siano aiutati a sviluppare armoniosamente le loro capacità, ad acquisire gradualmente un più maturo senso di responsabilità e ad usare rettamente della propria libertà, superando tutti gli ostacoli.

14. Nell'attuare la formazione è necessario quel clima di famiglia, che favorisce la completa formazione personale e sociale dei candidati, e che è pienamente rispondente alla tradizione francescana.

15. I candidati siano formati alla fermezza d'animo e imparino a stimare quelle virtù che sono tenute in gran conto tra gli uomini, quali la sincerità d'animo, il rispetto della giustizia, la fedeltà costante al proprio lavoro e alla parola data, la gentilezza, la discrezione e la carità.

16. La disciplina non dev'essere considerata soltanto come un efficace sostegno della vita comune, ma anche come un elemento integrativo di tutta la formazione. Sia però attuata in maniera da formare nei candidati l'attitudine interiore ad accogliere l'autorità per intima convinzione e per motivi spirituali.

Capitolo 4: Formazione alla vita religiosa

17. Attraverso la formazione alla vita religiosa i candidati tendono a diventare autentici religiosi, a uniformarsi allo spirito del vangelo e della regola e ad essere in stato di conversione permanente.

18. Tale formazione deve avere per base un'adeguata conoscenza della teologia della vita religiosa, in modo che i candidati apprezzino il dono della propria vocazione.

19. I candidati si abituino a vivere intimamente uniti a Cristo come amici. Imparino a cercarlo con fedeltà nella meditazione. Siano guidati a incontrarlo nell'attiva partecipazione ai sacri misteri della chiesa, specialmente nell'eucaristia. Sappiano vederlo nei loro ministri e nei confratelli. Facciano esperienza di lui nella vita comune e nelle attività di ogni giorno, specialmente tra i poveri e gli emarginati.

20. Amino, venerino e seguano gli esempi della beata vergine Maria, ancella del Signore, «vergine fatta chiesa», che ascoltava la parola di Dio e la custodiva nel suo cuore

(san Francesco, *Saluto alla Vergine*, 1).

21. I candidati siano educati allo stato della castità religiosa affinché, mentre conoscono in maniera conveniente la dignità del matrimonio cristiano, sappiano anche comprendere adeguatamente la verginità consacrata a Cristo e la scelgano con magnanimità dopo matura deliberazione.

22. I candidati vengano iniziati ad uno stile di vita povera, a livello personale e comunitario, in modo da abituarsi a vivere in conformità a Cristo e a condividere la sua povertà.

23. Con particolare sollecitudine vengano educati all'obbedienza pronta e responsabile, mediante la quale conseguono la vera libertà evangelica e offrono a Dio la piena donazione di se stessi.

Capitolo 5: Formazione al carisma dell'ordine

24. Secondo l'insegnamento e l'esempio di san Francesco, i candidati siano educati all'amore verso la chiesa. Apprendano l'obbedienza ai pastori e servano con disponibilità il popolo di Dio.

25. La formazione allo stile della nostra vita francescana deve occupare un posto preminente, perché alimenta la vitalità del nostro ordine.

Pertanto la nostra formazione deve essere animata dallo spirito serafico mediante la conoscenza del francescanesimo, della storia dell'ordine e della spiritualità francescana.

Capitolo 6: Formazione alla vita apostolica

26. La formazione all'attività apostolica ha lo scopo di preparare i candidati, ognuno secondo le proprie capacità, ad annunziare il vangelo in ogni luogo con la parola e con le opere.

27. Tale formazione comprende gli studi che forniscono una preparazione accademica, pastorale, tecnica e professionale, tenendo conto dei diversi campi di apostolato dell'ordine.

SG 11

SG 12

28. I candidati al sacerdozio devono prepararsi alla vita pastorale e apostolica con lo studio e con la pratica, in conformità alle direttive della chiesa e secondo la *ratio formationis* dell'ordine.

Per un periodo di tempo conveniente, i candidati vengano immessi in attività pastorali che li preparino al servizio apostolico della provincia.

Capitolo 7: La formazione permanente

29. La formazione permanente, destinata a tutti i frati, è una continua realizzazione della propria vocazione e pertanto deve prolungarsi per tutta la vita e attuarsi a tutti i livelli.

Perciò, anche dopo terminata la formazione di base, i frati devono continuare

incessantemente la loro formazione spirituale, dottrinale e pastorale, affinché la loro vocazione perseveri integra nel continuo rinnovamento di se stessi, sull'esempio di san Francesco.

A tale scopo i superiori garantiscano il tempo e i mezzi necessari (cf cn 661).

SG 13

SG 14

SG 15

Capitolo 8: Il maestro e gli altri educatori

30. Durante il periodo di formazione, i candidati sono affidati a un maestro che ne è il diretto responsabile.

31. I maestri della formazione devono essere persone mature, di solido equilibrio interiore e scelte con cura, ben preparate con corredo di valida dottrina e di competenza educativa, con appropriata esperienza pastorale specialmente in campo spirituale e pedagogico.

32. Il compito dei maestri è quello di curare la formazione di ogni frate alla vita religiosa francescana, di predisporlo alla disciplina e di aiutarlo a vivere responsabilmente il vangelo.

SG 16

SG 17

33. Tutti i frati, con l'esempio e con la preghiera, in stretta unità di spirito e di azione, devono sentirsi corresponsabili della formazione dei candidati, ognuno collaborando nel proprio ambito.

34. I ministri locali procurino che i frati abbiano disponibile un idoneo confessore, salva restando la libertà di ognuno di rivolgersi ad altri confessori.

35. Il maestro procuri che ogni candidato abbia il proprio direttore spirituale, che può essere lo stesso confessore della fraternità.

Se opportuno o necessario, il direttore spirituale sia nominato tra i religiosi presenti nella stessa casa di formazione, salva sempre la libertà di ognuno.

Il maestro dei novizi e il suo socio non ascoltino le confessioni sacramentali dei loro alunni che dimorano nella stessa casa, se non lo chiedano spontaneamente gli alunni stessi in casi particolari (cn 985).

Capitolo 9: Tappe della formazione

Coloro che, per ispirazione del Signore, vengono a noi con la volontà di intraprendere questa vita, siano accolti benevolmente. Al momento opportuno, saranno presentati ai ministri che hanno il potere di ammetterli nella fraternità.

(Regola TOR, 4)

36. Prima di emettere la professione solenne, i frati devono trascorrere

necessariamente un congruo periodo nella formazione.

Tale periodo di prova comporta tre momenti, ossia il postulato, il noviziato e il tempo durante il quale i frati rimangono vincolati ai voti temporanei.

Capitolo 10: Il postulato

37. Il tempo che precede il noviziato è la prima fase della formazione e della decisione iniziale di vivere in fraternità nel nostro ordine. Il candidato conosce progressivamente la nostra vita e il nostro lavoro e si integra con gradualità nella vita fraterna. La fraternità, da parte sua, conosce il candidato e acquisisce un retto giudizio riguardo alla sua vocazione.

38. Il postulato ha lo scopo di preparare i candidati al noviziato. Completata, nella misura necessaria, la conoscenza almeno dei principi fondamentali della dottrina cristiana, i candidati devono fare i primi passi nella via di conversione, che deve portarli progressivamente dalla vita secolare a quella religiosa e fraterna.

SG 18
SG 19
SG 20
SG 21
SG 22

Capitolo 11: Il noviziato

39. La vita nell'ordine inizia con il noviziato. Il diritto di ammettere i candidati al noviziato compete al ministro provinciale con il consenso del suo consiglio (cf cn 641).

Essi devono ammettere soltanto coloro che presentano segni di vocazione, che possiedono un carattere adatto e che dimostrano sufficienti requisiti di maturità per la vita religiosa (cf cn 642).

Prima di ammettere i candidati al noviziato, i superiori sono tenuti a far sì che venga messo in atto quanto è richiesto dal diritto universale per la validità (cf cn 597; cn 643, § 1; 644; 645).

SG 23
SG 24

40. Il noviziato si deve compiere quando il candidato, avendo preso coscienza della chiamata da parte di Dio, è giunto a tale grado di maturità umana e spirituale che gli permetta di rispondere a questa chiamata con sufficiente scelta libera e responsabile.

Viene ammesso invalidamente al noviziato chi non ha compiuto il diciassettesimo anno di età (cn 643, § 1 n. 1).

41. La direzione dei novizi, sotto l'autorità dei superiori maggiori, è riservata a un unico maestro (cn 650, § 2).

Il maestro dei novizi dovrà essere un religioso del nostro ordine, professo di voti solenni, fornito delle qualità convenienti e legittimamente designato (cf cn 651, § 1).

SG 25

42. Lo scopo del noviziato è quello di far conoscere meglio al candidato la vocazione divina alla quale è chiamato e di guidarlo a rendersi consapevole di quanto si richiede per

conseguire la perfezione dei consigli evangelici secondo il carisma del nostro ordine. Durante il noviziato, il candidato informa la sua mente e il suo cuore allo spirito di penitenza e, nel contempo, vengono comprovati il suo proposito e la sua idoneità (cf cn 646).

43. I novizi, «sotto la guida del Signore, incomincino la vita di penitenza, consapevoli che tutti dobbiamo convertirci incessantemente» (*Regola TOR*, 6).

Imparino a poco a poco, secondo il santo vangelo, il distacco da tutto ciò che non riguarda il regno di Dio. Sotto la guida del maestro, siano gradatamente introdotti alla vita di fraternità. Vengano iniziati alla vita evangelica mediante i consigli di obbedienza, di castità e di povertà. Siano educati alla pratica dell'umiltà, alla vita di preghiera e all'ascolto dello Spirito.

44. Durante il noviziato i novizi devono:

- 1) dedicarsi allo studio e alla meditazione della sacra Scrittura;
- 2) apprendere i vari metodi di preghiera e di meditazione, perché sia favorita in loro una più profonda comunione con Dio;
- 3) studiare la regola e le costituzioni nel contesto della storia francescana e della storia del nostro ordine;
- 4) approfondire la vita liturgica e conoscere gli apostolati della chiesa;
- 5) crescere nell'amore verso la chiesa e i suoi pastori (cf cn 652, § 2).

Tutto questo deve realizzarsi nella comprensione del mistero della chiesa secondo il nostro carisma ed è diretto all'amorosa conoscenza di Dio e alla crescita nella fede.

45. Il tempo del noviziato, di cui nel cn 648, § 1 e 3, deve essere speso nell'opera della formazione.

Perciò i novizi non siano occupati in studi e incarichi, che non servono direttamente a questa formazione (cf cn 652, § 5).

Sono vietati tutti gli studi, anche quelli filosofici e teologici, finalizzati al conseguimento di diplomi, ovvero fatti per acquisire una formazione diretta a preparare ai futuri compiti.

Per completare la formazione dei novizi, a giudizio del maestro e con il consenso del ministro provinciale, si possono introdurre uno o più periodi di esercizio apostolico da trascorrere fuori della fraternità di noviziato.

SG 29

46. Il noviziato, perché sia valido, deve essere compiuto in una casa debitamente designata a tale scopo (cf cn 647, § 2).

L'erezione, il trasferimento e la soppressione di una casa di noviziato avvengono per decreto scritto del ministro generale con il consenso del suo consiglio. Il decreto viene emesso in seguito alla richiesta del ministro provinciale, dietro consenso del suo definitorio (cf cn 647, § 1).

47. Affinché sia valido, il noviziato deve comprendere dodici mesi da passare nella stessa fraternità del noviziato (cn 648, § 1), salvo quanto è prescritto nei canoni 647, § 3 e 648, § 2.

Una assenza dalla casa di noviziato che superi tre mesi, sia continui sia interrotti, rende invalido il noviziato, salvo il diritto universale.

Una assenza che superi quindici giorni, deve essere supplita (cf cn 649, § 1).

SG 26
SG 27
SG 28
SG 29
SG 30
SG 31
SG 32

Capitolo 12: La professione

48. Con la professione religiosa, i frati si obbligano per voto pubblico ad osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il ministero della chiesa e sono incorporati nel nostro ordine con i diritti e i doveri definiti dal codice (cf cn 654).

Nel nostro ordine la professione è prima temporanea e poi solenne.

49. La formula di professione nel nostro ordine è la seguente:

Io, fr. N. N.,

poiché il Signore mi ha concesso questa grazia

di vivere con ferma volontà e con maggiore perfezione il vangelo di Cristo

a lode e gloria della santissima Trinità, nelle tue mani, padre N. N.,

e davanti ai fratelli che mi circondano

per tre anni

(o per un anno, oppure per tutto il tempo della mia vita)

faccio voto a Dio onnipotente

di vivere in obbedienza, in povertà e in castità secondo la «Regola e vita dei fratelli e delle sorelle del Terzo Ordine Regolare di san Francesco d'Assisi»,

confermata da papa Giovanni Paolo II, e prometto di osservarla secondo le costituzioni generali del medesimo ordine.

Mi affido con tutto il cuore a questa fraternità, affinché,

con l'azione dello Spirito santo,

con l'aiuto della beata vergine Maria Immacolata, con l'intercessione del serafico padre Francesco e di tutti i santi,

con il sostegno dei confratelli,

io possa realizzare la perfetta consacrazione nel servizio di Dio, della chiesa e degli uomini.

§ 1. Professione temporanea

50. Verso la fine dell'anno di noviziato, il novizio chiederà in scritto al proprio ministro provinciale di essere ammesso alla professione, dichiarando nel contempo di conoscere adeguatamente gli impegni e la santità dello stato religioso, sia in generale sia in particolare per quanto concerne la vita francescana nel Terzo Ordine Regolare di san Francesco d'Assisi. Dichiarerà che egli abbraccia liberamente tale vita e di avere la ferma volontà di perseverare nell'ordine per tutta la vita (cf cn 653, § 2).

SG 33
SG 34
SG 35
SG 36

51. Il novizio viene ammesso alla professione temporanea dal ministro provinciale

con il consenso del suo consiglio e salvo quanto stabilito dal diritto universale (cf cn 656, n. 3).

52. La facoltà di ricevere la professione, sia temporanea che solenne, spetta al ministro provinciale. Egli può delegare ad altri tale facoltà (cf cn 656, n. 5).

53. La professione temporanea viene emessa per un periodo determinato. Tale durata non può essere inferiore a tre anni né superiore a un sessennio, salvo casi particolari (cf cn 655). In ogni caso, l'intera durata della professione temporanea non dovrà oltrepassare nove anni (cf cn 657, § 2).

La facoltà di prorogare la professione spetta al ministro provinciale con il consenso del suo consiglio (cf cn 657, § 2).

SG 37

54. Antecedentemente alla prima professione, i frati cedano l'amministrazione dei loro beni a chi preferiscono, disponendo liberamente del loro uso e usufrutto. Redigano però, almeno prima della professione solenne, un testamento che sia valido anche per diritto civile, ossia olografo o notarile (cf cn 668, § 1).

55. Perché possano mutare per giusta causa tali disposizioni e perché possano porre qualsiasi atto circa i beni temporali, essi hanno bisogno della licenza del ministro provinciale (cf cn 668, § 2).

§ 2. Professione solenne

56. Con la professione solenne il frate è consacrato a Dio per sempre e viene incardinato nell'ordine in modo pieno e definitivo.

SG 39

57. È conveniente che, al momento di pronunciare i voti solenni, il religioso sia giunto a quel grado di maturità che è ritenuto necessario per effettuare una scelta consapevole e stabile della vita evangelica. Egli dovrebbe essere capace, mediante la continua conversione al Signore, di essere distaccato dalle cose del mondo e di amare Dio e di servirlo nella semplicità del cuore e con intenzione retta.

58. La professione solenne sia preceduta da una adeguata preparazione, trascorsa nel raccoglimento e nella preghiera.

SG 38

59. Prima di emettere la professione solenne, a norma dell'articolo 53, il candidato deve presentare in scritto una nuova richiesta al ministro provinciale, dichiarando di conoscere pienamente e di accettare tutti gli obblighi che derivano dalla emissione dei voti solenni.

60. La facoltà di ammettere i candidati alla professione solenne compete al ministro provinciale con il consenso del suo consiglio, tenuto conto della relazione del maestro e dei voti della fraternità di cui il professando fa parte. Nella fraternità locale hanno diritto di votare soltanto i frati con professione solenne.

Prima di ammettere i candidati alla professione solenne il ministro provinciale si

accerti che sussistano le condizioni richieste dal diritto per la validità (cf cn 658; cn 689, § 1-3).

Capitolo 13: Abito religioso e abbigliamento dei frati

61. I frati portino l'abito del nostro ordine in segno di consacrazione e di fraternità (cf cn 669, § 1). Dobbiamo indossare vesti umili, in sintonia con il consiglio di povertà che abbiamo professato.

SG 40

Titolo III spirito di preghiera

Capitolo 1: Comunione con Dio

I fratelli conservino in cuore e amino, onorino, adorino, servano, lodino benedicano e glorifichino l'altissimo e sommo Dio, l'eterno Padre e Figlio e Spirito santo.

(Regola TOR, 9)

62. La preghiera perfetta dei frati è un continuo dialogo filiale con Dio in spirito di fede, nel pensiero e nell'azione. Il religioso testimonia instancabilmente il proprio amore verso Dio e cerca soltanto in lui la gioia del proprio cuore.

63. Poiché mediante i consigli evangelici, soprattutto per mezzo della castità, ci consacrano più intimamente alla glorificazione del Signore, cerchiamo in libertà di spirito di possedere sopra ogni cosa una vita di preghiera, in modo da essere discepoli autentici di san Francesco, il quale appariva non solo uomo di orazione ma uomo fatto egli stesso preghiera (cf 2Cel 94-95). La preghiera, sia personale che comunitaria e liturgica, è di grandissima importanza per la nostra vita francescana.

Capitolo 2: Eucaristia e Liturgia delle ore

64. In conformità agli insegnamenti della chiesa, celebriamo con spirito di fede la sacra liturgia, il cui centro è la celebrazione eucaristica. Partecipiamo in modo attivo, pienamente consapevoli che nella sacra liturgia celebriamo la nostra redenzione e la salvezza del mondo.

65. Restando integra per i singoli la libertà di celebrare l'eucaristia in modo individuale (cn 902), per quanto possibile celebriamo ogni giorno l'eucaristia in forma comunitaria mediante la concelebrazione, poiché essa grandemente edifica e mirabilmente manifesta lo spirito di fraternità. Mentre ci uniamo con Cristo, ci uniamo anche tra di noi.

SG 41

66. Nella pratica della vita quotidiana e soprattutto nell'osservanza dei voti professati noi offriamo a Dio un sacrificio spirituale che, se unito strettamente a quello dell'altare, diventa offerta gradita al Signore.

67. Nel pieno rispetto dei diversi modi con cui Cristo è presente nella liturgia, veneriamo con particolare amore Gesù Cristo nella sua presenza eucaristica e, secondo la tradizione francescana, conserviamo le specie eucaristiche in modo degno.

A imitazione di san Francesco, veneriamo la presenza reale di Gesù nell'eucaristia con la preghiera frequente e l'adorazione.

68. Nelle domeniche e nei giorni festivi celebriamo la liturgia eucaristica in modo più solenne.

Affinché si manifesti più chiaramente il culto divino e meglio emerga la dimensione formativa della liturgia, i frati siano istruiti con ogni cura, fin dall'inizio della loro vita religiosa, ad una partecipazione attiva.

SG 50

69. Poiché la liturgia delle ore è la preghiera comune della chiesa che loda pubblicamente Dio ed è nel contempo nutrimento della preghiera personale, sentiamoci impegnati a celebrarla in comune e, per quanto possibile, insieme ai fedeli, cantando in un cuore solo le lodi del Signore.

SG 42

SG 43

70. Fermo restando l'obbligo per i sacerdoti e i diaconi di celebrare ogni giorno la liturgia delle ore a norma del cn 276 § 2 n. 3, i frati celebrino in comune almeno le lodi e i vesperi. Quando non possono partecipare all'atto comunitario, recitino da soli almeno queste medesime ore, spiritualmente uniti con tutti i confratelli e con tutta la chiesa.

Capitolo 3: Crescita nella preghiera

71. Lo Spirito santo, che opera in noi, ci rende capaci di pregare e di chiamare il Signore «Padre nostro». La lode è la più alta forma di preghiera, perché esalta il Signore. Noi contempliamo il suo volto e le meraviglie delle sue opere, scorgendolo in tutte le sue creature e rendendo grazie a lui.

72. La vita spirituale ci fa progredire nell'intimità con Gesù Cristo. La preghiera personale ci aiuta per una partecipazione più piena alla orazione liturgica e comunitaria. In quanto religiosi, riserviamo perciò nella nostra vita un ampio spazio alla preghiera personale e impegniamoci ad acquisire la debita maturità nello spirito di preghiera e di raccoglimento.

73. Secondo l'esperienza della chiesa e la tradizione francescana, teniamo nella giusta considerazione i diversi mezzi e le pratiche che favoriscono la crescita nella preghiera. Tra questi, l'orazione mentale ogni giorno, la continua meditazione della parola di Dio, la frequente riflessione sulla testimonianza evangelica di san Francesco e la lettura dei suoi scritti, la conoscenza dei maestri francescani, il ritiro mensile e gli esercizi spirituali ogni anno, infine la direzione spirituale (cf cn 663).

Onoriamo con culto speciale, anche mediante la recita del rosario mariano, la Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita consacrata (cn 663, § 4).

SG 44

SG 46

SG 47

SG 48

74. La vitalità della nostra vita fraterna e della nostra testimonianza apostolica dipende tutta dal nostro impegno di progredire nella preghiera. Ogni frate e ogni fraternità è responsabile di questa vitalità e di tale testimonianza.

SG 45

SG 49

75. L'erezione di un eremo, o luogo di ritiro, in ogni provincia offre una più chiara testimonianza della necessità di integrare nella nostra vita la dimensione contemplativa e quella attiva. Offre inoltre la possibilità di riscoprire la tradizione eremitica nella nostra vocazione francescana.

SG 51

Capitolo 4: Vita di penitenza

76. Il nostro serafico padre san Francesco, consapevole che il peccato è parte della nostra condizione umana, riteneva una grazia di Dio la sua chiamata alla conversione. Fare penitenza fu la sua risposta a questo dono (cf *Tst* 1). Tale è anche la nostra risposta e il nostro particolare modo di attualizzare l'azione salvifica di Dio. Le opere di penitenza sono la preghiera, la condivisione di ciò che abbiamo, il digiuno e il capitolo delle colpe.

La chiamata evangelica alla conversione stimola noi religiosi di questa fraternità al rinnovamento continuo della nostra vita, in modo che ci liberiamo dall'egoismo e celebriamo in letizia l'azione salvifica di Dio verso di noi. La vocazione evangelica a fare penitenza ci sollecita inoltre a impegnarci nel mondo per offrire risposte concrete ai bisogni umani e spirituali del nostro tempo.

SG 53

77. La chiamata alla penitenza si può ravvisare in tutte le circostanze della vita di ogni giorno. La nostra vocazione ci invita costantemente a riconoscere tali chiamate sia nelle difficoltà provenienti dal nostro quotidiano lavoro per il regno, sia nelle difficoltà inerenti alla vita comunitaria, sia nelle difficoltà incontrate nel compimento dei servizi a noi affidati, sia quando siamo colpiti da infermità o malattie e infine nell'esperienza della morte fisica.

78. In armonica unione con tutta la chiesa e in solidarietà con i gravi problemi che affliggono l'uomo d'oggi, i frati si astengano da ogni forma di lusso e di spreco, rapportandosi alle realtà terrene con distacco, ma considerandole in ogni caso con grande rispetto. Mediante la pratica dell'autodisciplina manifestino sempre la supremazia dello spirito e appaiano davanti agli uomini testimoni della bontà di Dio.

SG 52

79. Per noi, frati della penitenza, ha una speciale importanza il sacramento della riconciliazione. Non è soltanto un'occasione per conoscere noi stessi e crescere nella grazia divina, ma è anche una scuola dove apprendiamo la dimensione sociale del peccato e del perdono. Per tale motivo, questo sacramento sia tenuto in grande considerazione fra di noi. Celebriamolo in forma comunitaria, implorando insieme la misericordia di Dio e consapevoli che il peccato di ognuno danneggia i fratelli, cercando con identico impegno le vie per restaurare la vita fraterna nell'unità dello Spirito.

Con il medesimo progetto di conversione, facciamo anche ogni giorno l'esame di

coscienza (cf cn 664).

SG 54
SG 55

80. In tutte le cose che facciamo, testimoniamo un senso profondo di vita penitenziale, incoraggiando tutti ad accogliere la grazia della conversione.

Titolo IV

Vita in castità per il Regno dei Cieli

E operino sempre in maniera che, nelle loro azioni, risplenda la carità verso Dio e verso gli uomini.

(Regola TOR, 15)

81. Vogliamo seguire la vita dell'amore casto, che Cristo scelse per sé. In forza di tale voto, noi scegliamo la continenza perfetta, rinunciando al matrimonio per servire Dio con cuore indiviso. In tal modo, davanti a tutti i fedeli, siamo un richiamo di quel mirabile connubio tra Cristo e la chiesa, operato da Dio e che si manifesterà pienamente nel secolo futuro.

82. La castità è un dono della grazia, che ci rende capaci di conoscere l'amore di Dio. Un dono che ci è dato all'inizio della nostra vita religiosa, che però deve crescere sempre più e maturare fino a quando noi aderiamo totalmente a Cristo mediante l'amore.

La castità è una chiamata alla conversione, in quanto siamo aiutati a trasformarci da uomini che amano se stessi in uomini che amano soprattutto Dio e cercano l'unione con lui, da persone dedite ai propri interessi in persone che si dedicano al servizio di Dio e del suo popolo.

83. Per meglio vivere il dono della castità, ci impegniamo ad alimentare l'autentico amore fraterno e la vita comunitaria, che costituiscono un valido sostegno alla nostra fragilità umana e nel contempo rappresentano un mezzo per colmare quella solitudine del cuore che talvolta si sperimenta nella vita religiosa.

84. Per custodire con fedeltà questo insigne dono della grazia è necessario che viviamo una vita di fede, che facciamo ricorso alla preghiera umile e perseverante, che alimentiamo l'intima unione con Cristo e la filiale devozione alla beata vergine Maria.

Memori delle difficoltà che accompagnano la vita nel celibato, evitiamo con diligenza tutto ciò che può mettere in pericolo la castità e pratichiamo con generosità l'autodisciplina, cioè la mortificazione e la custodia dei sensi.

85. Seguiamo l'esempio di san Francesco nel suo amore e rispetto verso la persona umana, consapevoli che la verace e casta amicizia verso i nostri fratelli e sorelle favorisce la crescita umana e spirituale, mentre invece l'amore possessivo e autogratificante ci allontana dalla fraternità e dalla nostra missione di servire tutti.

Titolo V

Modo di lavorare e di servire

Da poveri, i fratelli e le sorelle, ai quali il Signore ha concesso la grazia di servire o lavorare, servano e lavorino con fedeltà e con devozione, cosicché, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non estinguano lo spirito della santa orazione e della devozione al quale tutte le cose temporali devono servire.

(Regola TOR, 18)

86. Come esseri umani creati a immagine e somiglianza di Dio e credenti in Cristo, con il nostro lavoro partecipiamo all'opera perennemente creativa di Dio e accogliamo e serviamo l'opera redentiva di Cristo. E ciò conferisce dignità a ogni lavoro umano.

87. I frati, ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, a imitazione del serafico Poverello, svolgano le loro attività anzitutto per la gloria e l'onore di Dio, senza mai estinguere lo spirito della santa orazione e della devozione.

88. In tutte le nostre azioni, dobbiamo servire il Signore e il suo regno con umiltà e con gioia. Sia il lavoro manuale che quello intellettuale, sia i compiti umili che quelli onorifici, tanto i servizi domestici che quelli apostolici devono essere apprezzati allo stesso modo. Noi svolgiamo il nostro lavoro come i veri poveri, dando testimonianza al vangelo in tutte le forme del nostro lavoro e del nostro servizio.

Nelle nostre fraternità, per quanto possibile, tutti e singoli i frati attendano ai lavori domestici.

89. Dato che la nostra conversione a Dio si manifesta esternamente attraverso il nostro servizio all'uomo, adoperiamoci e serviamo per l'incremento della chiesa e per il miglioramento della società in cui viviamo. Il lavoro è un mezzo efficace per identificarci con i poveri e con la gente semplice che vive del proprio lavoro. Riponendo la nostra fiducia nella provvidenza divina verso tutte le creature, condividiamo generosamente i frutti del nostro lavoro con i poveri e con tutti i bisognosi, ridimensionando volentieri le nostre esigenze e dimostrandoci sensibili verso le necessità degli altri.

90. Il nostro lavoro e la vita fraterna sono strettamente connessi. La nostra attività deve scaturire dalla nostra vita fraterna, sia per sostenerla che per esserne sostenuti. Non dobbiamo attaccarci ad alcun servizio in particolare e non dobbiamo dedicarci al lavoro come fine a se stesso, e non lavoriamo isolatamente.

91. Ci deve essere un sano equilibrio tra il lavoro e la contemplazione, tra il lavoro e la ricreazione, tra i ritmi del lavoro e i momenti di vita fraterna. Ognuno per ciò abbia a disposizione il tempo sufficiente per la preghiera, per partecipare agli atti comuni, per la formazione permanente e per il riposo. Con tale equilibrio e con l'uso appropriato dei nostri carismi personali, il lavoro può incrementare efficacemente la nostra crescita individuale e fraterna.

Titolo VI

Vita in povertà

E devono godere quando si intrattengono con persone umili e disprezzate, tra poveri e deboli, infermi e lebbrosi e i mendicanti della strada.
(Regola TOR, 21)

92. Seguendo l'esempio di Cristo che, essendo ricco, si fece povero per arricchirci con la sua povertà e imitando Maria, eletta tra i poveri del Signore, promettiamo a Dio l'osservanza del voto di povertà. La povertà evangelica intende liberare il nostro cuore da ogni attaccamento ai beni terreni, sia materiali che spirituali, rendendoci pienamente disponibili per il Signore nel servizio della chiesa e degli uomini.

Con il voto di povertà rinunziamo al diritto di usare e di disporre dei beni senza l'autorizzazione dei superiori (cf cn 600).

93. Nella tradizione francescana, il voto di povertà è ritenuto come la primaria espressione della conversione interiore. Mantenendoci nella condizione di povertà, possiamo scoprire meglio la nostra impossibilità di salvarci e nel contempo sperimentiamo più chiaramente la ricchezza della misericordia e dell'amore di Dio. Ci adoperiamo perciò per passare dalla presunta autosufficienza alla totale dipendenza da Dio.

94. Nel pensiero e nella vita di san Francesco, la povertà è intimamente unita all'umiltà. Anche noi cerchiamo di trasformarci da orgogliosi e astuti in piccoli e umili, non presumendo di dominare sugli altri, ma stando sottomessi a ogni umana creatura per amore di Dio.

95. Per san Francesco, la parola del vangelo diventa carne soltanto nella scelta della povertà e nella vita tra i poveri. Sentiamoci impegnati ogni giorno per liberarci dal nostro egoismo interiore e dalla nostra cupidigia per diventare persone generose e disponibili a condividere tutto ciò che abbiamo.

96. La fraternità provveda ai frati tutto il necessario. Ognuno però osservi fedelmente la vita comune.

Nella erogazione del denaro, i responsabili tengano presenti le necessità personali dei singoli religiosi, vigilando tuttavia perché non si introducano abusi. È consigliabile che ogni provincia determini norme proprie sulla materia.

Non basta però essere materialmente soggetti ai ministri nell'uso dei beni, ma occorre che pratichiamo una povertà esterna e interna, comportandoci come chi nulla possiede in questo mondo e intenti principalmente ad ammassare tesori per il cielo.

97. Tutto ciò che un religioso acquista, rimane acquisito ai beni della provincia o dell'ordine, secondo i casi, e qualsiasi denaro o titolo dev'essere riposto nel fondo comune (cf cn 668, § 3).

Mediante il voto solenne di povertà, il frate perde volontariamente la capacità di possedere qualsiasi cosa come propria (cf cn 668, § 5). Prima di emettere la professione solenne, il religioso faccia la rinuncia - in scritto e possibilmente in forma valida anche per il diritto civile - a tutti i beni che possiede o che gli potranno provenire in seguito, rinuncia da valere dal giorno della effettiva professione (cf cn 668, § 4 e § 5).

98. Non solo tra noi frati tutto dovrà essere in comune, ma anche tra le case di una stessa provincia e possibilmente tra le province stesse, in modo che le più fornite di mezzi si

sentano obbligate ad aiutare le altre nelle loro necessità.

99. Oltre all'impegno personale di vivere come i poveri e gli umili, dobbiamo offrire anche una testimonianza collettiva di povertà nelle scelte del nostro apostolato, evitando la eccessiva accumulazione di beni e rifuggendo attentamente da qualsiasi ostentazione di ricchezza. Viviamo con zelo lo spirito di carità, sia nello scoprire i poveri del nostro tempo, sia mettendo a loro disposizione le nostre risorse personali e comunitarie.

Titolo VII Amore fraterno

Capitolo 1: Vita fraterna

E mostrino con le opere l'amore che hanno tra loro. E con fiducia l'uno manifesti all'altro le proprie necessità, affinché vicendevolmente procurino e servano ciò di cui ognuno ha bisogno.
(Regola TOR, 23)

100. Tutta la famiglia umana è chiamata a formare una comunità di amore, poiché ognuno di noi è partecipe di quella sacra comunione che unisce profondamente il Padre e il Figlio e lo Spirito santo. Dio ci ha chiamato in Cristo, come chiamò i primi cristiani e i primi figli di san Francesco per vivere unitamente a lui il mistero della vita fraterna. In essa cerchiamo sempre più intensamente il Signore, centro della nostra unità e sorgente di amore, lui che si manifesta nei nostri fratelli e in tutti gli uomini, specialmente nei poveri, negli umili e nei sofferenti.

I frati abitino nella propria casa religiosa, osservando la vita comune, e non se ne allontanino senza la licenza del proprio superiore (cf cn 665, § 1).

SG 59

101. San Francesco, ispirato da Dio a seguire Cristo, intraprese una forma di vita evangelica basata sulla fraternità. Dietro al suo esempio, noi abbiamo abbracciato questa forma di vita e costituiamo una vera fraternità. È necessario che in essa regni sempre lo spirito di unità, di sincerità e di letizia francescana.

102. Tale fraterna unione deve essere coltivata in modo particolare tra i confratelli di ogni fraternità e provincia. Deve essere anche fomentato il dialogo fraterno, in maniera che possiamo comunicare le nostre necessità gli uni agli altri, condividere i nostri carismi e compartecipare le nostre esperienze. Dobbiamo apprendere lo spirito di comprensione fraterna e approfondire l'affetto vicendevole. Dobbiamo anche condividere i doni personali con i frati delle altre province dell'ordine, in modo da prendere spiritualmente parte alla vita e all'attività apostolica di tutti i nostri fratelli ovunque siano.

SG 58

103. Tutti i frati si onorino a vicenda. L'amore vicendevole ha un grande valore di testimonianza e manifesta agli uomini sia la nostra fraternità che la nostra carità.

104. La refezione in comune sia per tutti i frati occasione propizia per alimentare lo

spirito di carità fraterna, servendosi scambievolmente e intrattenendosi fraternamente.

SG 56

105. La vita comunitaria esige il silenzio e la ricreazione come condizioni per favorire lo spirito di fraternità, il lavoro e il riposo, la pace e la preghiera. Per meglio proteggere la vita di ogni frate nella riservatezza e nel raccoglimento, si osservi la clausura.

Anche nell'uso degli strumenti di comunicazione sociale, si osservi la necessaria discrezione e si eviti quanto può essere nocivo alla propria vocazione o pericoloso per la castità di una persona consacrata (cn 666).

SG 57

106. Qualora la vita fraterna venisse turbata da qualche nostra mancanza, riconosciamo con semplicità di animo la nostra responsabilità. Ponderando insieme la cosa quanto prima e con la mansuetudine di Cristo, perdoniamoci a vicenda, affinché possiamo tutti condividere la gioia del perdono dato e ricevuto. Pratichiamo anche la correzione fraterna con carità e umiltà.

Capitolo 2: Carità verso i frati anziani e infermi

107. Come raccomanda la regola, usiamo la massima sollecitudine e carità fraterna verso i nostri confratelli infermi e anziani, somministrando loro i conforti spirituali e materiali. Rispettiamo il diritto di ciascun frate malato di provvedere alla propria salute. Esortiamo tutti i frati, specialmente quelli che appartengono alla stessa fraternità dell'infermo, di garantire le giuste cure ai loro confratelli malati o anziani.

SG 60

108. Il ministro vigili con diligenza e procuri che vengano somministrate agli infermi le cure opportune. Insieme con gli altri frati, faccia loro visita e li esorti a conformarsi a Cristo crocifisso, sull'esempio di san Francesco. Tutti, con animo lieto, prestino agli infermi i doveri della carità e preghino per loro.

Da parte sua, il frate infermo, convinto che niente lo può separare da Cristo, renda grazie al suo Creatore per tutto e desideri essere come lo vuole il Signore, sia in salute sia malato (cf *Regola TOR*, 23).

109. I ministri facciano in modo che i frati infermi abbiano ogni opportunità di usufruire di tutti i mezzi spirituali, in modo particolare di ricevere l'eucaristia e il sacramento dei malati.

Capitolo 3: Doveri verso i frati, parenti, amici e benefattori defunti

110. Dietro l'esempio di san Francesco, accettiamo la morte con gioia come la suprema oblazione della nostra vita e il transito alla gloria di Dio. La nostra celebrazione della morte deve manifestare una chiara testimonianza di fede e di speranza nella risurrezione di Gesù Cristo. In segno della nostra fraterna unione, ricordiamo con gratitudine i nostri frati defunti, i parenti, gli amici e i benefattori, attenendoci alle disposizioni particolari.

SG 61

SG 62

SG 63

SG 64

SG 65
SG 66
SG 67

Capitolo 4: Doveri verso i parenti, i benefattori e gli ausiliari

111. Con animo grato e con affetto filiale adempiamo i nostri doveri verso i genitori e i parenti. Qualora vi fosse necessità, il ministro provinciale, a nome della fraternità, appresterà loro generosamente gli aiuti opportuni attingendo ai beni della provincia. In spirito di carità, includiamo nelle nostre preghiere anche i parenti e i benefattori dei frati. I dipendenti, che lavorano per noi, siano trattati con giustizia quanto al salario, con rispetto e carità.

SG 68

Capitolo 5: Viaggi e modo di comportarsi fuori convento

112. Come figli di san Francesco, nei viaggi cerchiamo di conformarci allo spirito di povertà e di penitenza che abbiamo promesso al Signore. In forza dell'unità fraterna che ci stringe a vicenda, ognuno di noi è corresponsabile della buona reputazione della fraternità, della pace e della letizia francescana.

SG 69
SG 70
SG 71
SG 72
SG 73
SG 74

Capitolo 6: Ospitalità

113. Gesù Cristo è vissuto sulla terra come pellegrino e nel giorno del giudizio dirà: «Ero forestiero e mi avete ospitato» (Mt 25,36).

Seguendo lo spirito che animava san Francesco, offriamo ospitalità a tutti coloro che vengono a noi, soprattutto ai sofferenti e ai bisognosi, aiutandoli per quanto possiamo. Dimostriamo amicizia sincera e gratitudine verso i nostri genitori, i parenti, gli amici e i benefattori e verso tutti quelli che in qualche modo sono uniti alla nostra famiglia spirituale. E preghiamo per loro. Dobbiamo comportarci sempre con rispetto verso i nostri confratelli, verso i membri della Famiglia Francescana e verso tutti i religiosi.

SG 75
SG 76

Titolo VIII Obbedienza caritativa

I fratelli e le sorelle...cerchino in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia, e si esortino vicendevolmente a osservare meglio la regola che hanno professato e a seguire con fedeltà le orme del signore nostro Gesù Cristo.

(Regola TOR, 25)

114. Con la professione di obbedienza noi seguiamo Cristo, il quale divenne obbediente fino alla morte di croce. Mediante il voto di obbedienza noi, come singoli e come fraternità, in ogni cosa cerchiamo la volontà di Dio e la compiamo come espressione del nostro amore verso il suo popolo.

La nostra professione di questo consiglio evangelico ci invita a trasformarci da ascoltatori di noi stessi in ascoltatori di Dio, scorgendo la manifestazione della sua volontà nelle direttive della chiesa e nelle disposizioni dei nostri ministri, discernendo i segni dei tempi e i bisogni dei nostri fratelli e sorelle.

115. L'obbedienza caritativa, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la fa pervenire al suo pieno sviluppo. L'obbedienza alla volontà di Dio è infatti la più alta espressione della libertà umana.

Tutti quindi, docili alla grazia divina e animati dalla virtù dell'obbedienza, compiamo con prontezza e generosità quanto ci viene comandato, impiegando con senso di responsabilità attiva tutte le nostre energie e mettendo anche a disposizione tanto le doti dell'intelligenza e della volontà quanto i doni di natura e di grazia, sapendo di dare la nostra collaborazione alla edificazione del corpo di Cristo secondo il piano di Dio.

116. § 1. Secondo la nostra tradizione francescana, ogni frate, nel ricercare la volontà di Dio, dà il primato alla preghiera e al dialogo, volendo in tal modo attuare un'obbedienza sincera e motivata dall'amore.

§ 2. In forza del voto di obbedienza, siamo tenuti a obbedire al sommo pontefice come al nostro supremo superiore (cf cn 590, § 2). Il nostro ordine infatti è dedicato in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la chiesa, e pertanto è soggetto a titolo particolare alla suprema autorità della chiesa (cf cn 590, § 1).

§ 3. Siamo anche tenuti ad eseguire quanto ci verrà ordinato dai ministri a norma della regola e delle costituzioni. Nei casi dubbi, siamo invitati a non disattendere l'autorità, ma a dire la verità che sgorga dal cuore (cf Adm III,7-9).

§ 4. Siamo inoltre soggetti all'autorità dei vescovi in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato, benché non in forza del voto (cf cn 678, § 1).

§ 5. Chi in cosa grave mancherà consapevolmente contro il precetto imposto in virtù di santa obbedienza o disprezzerà formalmente l'autorità del superiore o darà agli altri grave scandalo in fatto di obbedienza, sappia che si rende gravemente colpevole.

§ 6. I ministri impongano il precetto di obbedienza in scritto o alla presenza di due testimoni, soltanto per un grave motivo e dopo matura riflessione.

117. I ministri sono invitati a trattare con rispetto e comprensione quelli che peccano contro l'obbedienza. Usino misericordia verso di loro. Come tutti gli altri frati, anch'essi si sforzino di scoprire quale sia in ogni cosa la volontà di Dio.

Titolo IX **Vita apostolica**

Ed esaltino il Signore nelle loro opere, poiché egli li ha inviati per il mondo intero a testimoniare la sua voce con la parola e con le opere e perché facciano conoscere a

tutti che non c'è altro Onnipotente fuori di lui.
(Regola TOR, 29)

Capitolo 1: Vita apostolica dei frati

118. Gesù Cristo è stato mandato nel mondo dal Padre perché, assumendo la condizione umana, potesse annunziare ai poveri la buona novella, guarire i contriti di cuore, predicare la liberazione ai prigionieri e ridare la vista ai ciechi (cf Lc 4,18).

119. San Francesco ha scoperto il grande amore del Padre e, vivendo il vangelo nel mondo, ha esortato tutti gli uomini ad una relazione di amore con il Padre in Cristo. Noi frati dobbiamo rendere credibile questa offerta con l'impegno nell'evangelizzazione e con la nostra operosità apostolica.

SG 77

SG 78

120. L'apostolato della nostra fraternità affonda le sue radici nelle opere di misericordia compiute dai primi Terziari, i quali vollero rispondere all'esortazione di san Francesco rivolta ai Penitenti: *Facciamo frutti degni di penitenza* (2Lf 25). Seguendo il loro esempio, i nostri frati facciano opere di misericordia come espressione particolare della conversione del loro cuore.

121. Per poter pubblicare scritti che trattano questioni religiose o morali, i frati, oltre alla licenza dell'ordinario del luogo o dell'autorità ecclesiastica a norma dei canoni 823-831, devono avere anche l'autorizzazione del proprio superiore maggiore (cf cn 832).

122. Per predicare ai frati nelle nostre chiese o nei nostri oratori, si richiede la licenza almeno presunta del ministro locale (cf cn 765).

Capitolo 2: Alcune forme di evangelizzazione

§ 1. *Ministero della testimonianza*

123. Vivere il vangelo è la forma di vita che abbiamo professato. Ogni singolo frate si convinca che vivere fedelmente il vangelo è un vero mezzo di evangelizzazione. San Francesco ha insegnato che noi «facciamo nascere [il Cristo] mediante le opere sante che devono risplendere agli altri in esempio» (1Lf 1,10).

124. La nostra vita fraterna è parte integrante della nostra testimonianza evangelica. In quanto comunità visibile di amore e di pace, testimonia la forza e la possibilità da parte del vangelo di creare la fratellanza.

§ 2. *Ministero della parola*

125. Oltre a offrire la testimonianza di vita, Francesco era ispirato dallo Spirito a dar voce al mistero della bontà e dell'amore di Dio e pertanto andava di villaggio in villaggio, predicando il vangelo a ogni creatura.

126. In piena fedeltà al ministero della chiesa, i frati compiano il ministero vitale di

proclamare il vangelo, poiché «la fede nasce dall'ascolto» (Rm 10, 17).

127. I frati siano costantemente preparati, con lo studio diligente e con la meditazione personale della Scrittura, ad annunziare il vangelo.

SG 79

SG 80

SG 81

§ 3. *Ministero dei sacramenti*

128. I frati ricordino che mediante la celebrazione dei sacramenti si rende presente il mistero pasquale di Cristo con segni che rivelano la sua perfetta risposta d'amore al Padre. Nella partecipazione attiva ai sacramenti si rinnova nel tempo la continua chiamata del Padre ad una più intima comunione con lui in Cristo.

129. Quando i frati celebrano i sacramenti, celebrano in Cristo anche la propria risposta di amore al Padre. Perciò sono resi capaci di diventare apostoli e testimoni, davanti agli altri, del mistero dell'amore di Cristo.

130. Sapendo che l'evangelizzazione è un atto ecclesiale, i frati orientino l'evangelizzato ad entrare nella chiesa mediante i sacramenti dell'iniziazione.

SG 82

SG 83

131. Poiché si riuniscono intorno alla mensa eucaristica per condividere un solo pane e un solo calice, i frati sono vivamente esortati a rinnovare l'impegno di promuovere l'unità del genere umano redento da Cristo.

SG 84

Capitolo 3: Organizzazione dell'evangelizzazione

§ 1. *Competenza dei ministri*

132. È compito del ministro provinciale, sentito il parere del suo consiglio, coordinare le attività apostoliche della provincia, a norma dell'art.138.

SG 85

SG 86

133. Il ministro, sia provinciale sia locale, promuova forme particolari di evangelizzazione come espressione di tutta la fraternità.

134. I frati esercitino l'apostolato, anche quello che hanno intrapreso di propria iniziativa e per vocazione personale, nell'obbedienza fedele alla competente autorità.

Nessun religioso accetti uffici o servizi da svolgere fuori dell'ordine senza la previa autorizzazione del superiore maggiore.

SG 87

§ 2. *Scelta dell'apostolato*

135. Disponibili a discernere il disegno di Dio nei segni del nostro tempo, i frati scelgano l'apostolato secondo le esigenze del popolo, esaminate alla luce del vangelo.

SG 88

SG 89

136. Nella scelta delle attività di apostolato, diamo la preferenza a quelle forme che mettono al primo posto i poveri e gli emarginati.

137. Memori che l'amore dei frati deve abbracciare le persone di ogni condizione sociale, scegliamo anche apostolati diretti al ceto medio e alto. E non trascuriamo di rivolgere un appello profetico a coloro che hanno bisogno di conversione nei riguardi della giustizia e della carità.

SG 90

138. È compito del capitolo provinciale giudicare se una forma di apostolato corrisponde o no al nostro carisma.

Capitolo 4: Forme concrete di evangelizzazione

§ 1. Ministero parrocchiale

139. Il ministro provinciale, con il consenso del suo consiglio, ha facoltà di accettare la cura pastorale di una parrocchia in spirito di servizio alla chiesa locale, a norma del diritto universale.

140. I frati, che svolgono l'apostolato in parrocchia, si adoperino perché la gente da popolo si trasformi in comunità. Siano premurosi verso i malati, gli anziani e i giovani.

SG 91

141. I frati apprezzino debitamente il ruolo dei laici nel ministero e li incoraggino a compiere le opere che sono rispondenti ai loro carismi e alle loro capacità. Facciano anche in modo che nelle loro parrocchie abbia un posto adeguato la fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare.

SG 92

SG 93

§ 2. Ministero degli infermi e degli emarginati

142. I frati si dedichino con sollecitudine al ministero dei malati e dei sofferenti, tenendo presente la tradizione risalente agli antichi frati, i quali attendevano alla cura dei malati in ospedali.

SG 94

143. A imitazione di san Francesco che curò i lebbrosi, i frati si impegnino nel difficile ma necessario lavoro a servizio degli emarginati della società attuale.

SG 95

§ 3. Ministero della pace e della giustizia

144. Seguendo l'esempio di san Francesco, i frati siano annunziatori di pace. Salutino tutti con il saluto «Pace e Bene!». E i frati abbiano questa pace non solo sulle labbra, ma la portino anche nel cuore.

145. I frati ricordino che gli antichi penitenti ecclesiali e i penitenti francescani avevano come norma fondamentale quella di non portare armi e di non partecipare ad alcuna guerra. Nella nostra epoca di armi nucleari, i frati facciano tutto il possibile per contribuire al disarmo e per eliminare le cause della guerra.

146. Su san Francesco ebbe grandissima influenza la convinzione evangelica che tutti erano suoi fratelli e sorelle. Animati da questo sentimento, i nostri frati crescano nella consapevolezza che l'ingiustizia subita da uno viene sofferta da tutti. Siano una voce profetica che richiama alla giustizia evangelica chiunque è responsabile di qualsiasi forma di ingiustizia.

SG 96

147. Consapevoli che l'ingiustizia non solo disumanizza e rende schiavi, ma è anche un grave ostacolo che impedisce alle vittime la disponibilità all'ascolto del messaggio evangelico, i frati lottino per sradicare l'ingiustizia e perché le vittime possano credere alla buona novella.

§ 4. *Ministero del rinnovamento e della riconciliazione*

148. Tenendo davanti agli occhi la vocazione di san Francesco a riparare la chiesa, i nostri frati prendano coscienza che un invito identico è rivolto anche a loro, poiché la chiesa nella sua componente umana ha sempre bisogno di rinnovamento.

Sapendo che nel mondo esistono molte e dolorose divisioni, i frati cerchino modi creativi di servire il ministero della riconciliazione.

SG 97

149. Ricordando l'intuizione di san Francesco «deve essere molto amato l'amore di colui che ci ha molto amato» (2Cel 196), i frati si impegnino ad escogitare forme adeguate per proclamare l'amore di Dio a coloro che brancolano nelle tenebre di una società secolarizzata.

SG 98

§ 5. *Ministero dell'educazione*

150. Nella tradizione del nostro ordine, l'educazione è intesa come opera di misericordia. Il servizio educativo dev'essere adattato alle circostanze del nostro tempo, in maniera che anche mediante la nostra opera la persona umana pervenga alla piena realizzazione della propria dignità e si compia il progetto di Dio. La nostra azione educativa consegue le sue finalità soprattutto quando ci dedichiamo ai poveri.

SG 99

151. Sia tenuta in grande rilievo la formazione della gioventù, poiché questo è uno dei mezzi più efficaci per promuovere il bene della persona e il benessere della società.

SG 100

SG 101

152. I religiosi impegnati nell'insegnamento sappiano oltrepassare i concetti meramente letterari, culturali e scientifici, cercando di immettere negli alunni i valori della bontà di Dio e delle creature, la dignità della persona umana e della solidarietà del genere umano.

SG 102

Capitolo 5: Evangelizzazione missionaria

153. Noi siamo chiamati a partecipare alla vocazione missionaria della chiesa, la quale, per la potenza dello Spirito santo, è sacramento universale di salvezza.

154. Memori che l'esempio di san Francesco risvegliò nella chiesa il fervore missionario, i frati del nostro ordine considerino l'evangelizzazione missionaria come uno dei compiti principali.

155. Ogni frate guardi con particolare attenzione l'attività missionaria, indirizzata ai popoli fuori del proprio paese. Mediante la preghiera ognuno cerchi di discernere se lo Spirito lo sta chiamando a tale servizio.

SG 103

SG 104

156. Ogni missione affidata al nostro ordine dalla santa sede dipende direttamente dalla provincia alla quale viene affidata dal ministro generale con il suo consiglio.

SG 105

SG 106

SG 107

SG 108

Capitolo 6: L'Ordine Francescano Secolare

157. L'Ordine Francescano Secolare è in stretta relazione con il nostro ordine, perché ha in comune con noi l'origine e il patrimonio spirituale. I nostri frati abbiano in grande stima l'OFS, sia perché condividiamo con esso il medesimo carisma penitenziale francescano sia perché, in unione con i fratelli e le sorelle secolari, esprimiamo più pienamente questo carisma.

158. Tutti i frati, specialmente i ministri provinciali e locali, devono promuovere l'Ordine Francescano Secolare, rispettandone i diritti e l'identità particolare come ordine.

SG 109

SG 110

SG 111

SG 112

SG 114

159. I frati prestino volentieri l'assistenza all'Ordine Francescano Secolare e condividano con la fraternità l'impegno nel trasformare il mondo con lo spirito del vangelo.

SG 113

160. Spetta al Terzo Ordine Regolare erigere fraternità dell'Ordine Francescano Secolare ed esercitare nei suoi confronti l'alta direzione, a norma del diritto. Perciò è compito del ministro generale e del ministro provinciale, unitamente al rispettivo ministro dell'Ordine Francescano Secolare, approvare l'erezione di fraternità affiliate alle nostre case religiose.

Parte II

Costituzione della fraternità e servizio di autorità

Titolo I

Costituzione della fraternità

I fratelli e le sorelle promettono obbedienza e riverenza al papa e alla chiesa cattolica. Con lo stesso spirito obbediscono a coloro che sono stati costituiti nel servizio della fraternità.

(Regola TOR, 3)

161. Il nostro ordine è una fraternità animata dallo Spirito santo, fedele alla chiesa e obbediente al sommo pontefice.

Sotto la giurisdizione del ministro generale, si propone di vivere il vangelo secondo il proprio carisma, definito nella regola e nelle costituzioni.

162. L'ordine è costituito da frati, che vivono in fraternità locali e in province o viceprovince, sotto la giurisdizione del ministro provinciale e del ministro della viceprovincia.

Qualora vi fossero case non appartenenti a qualche provincia o viceprovincia, il ministro generale può costituire una Delegazione, dipendente dallo stesso ministro generale con il suo consiglio.

163. Le province e le viceprovince sono costituite da frati, che vivono nelle nostre fraternità sotto la giurisdizione del ministro locale.

Titolo II

Missione dei ministri

Colui al quale è stata conferita l'autorità e che è ritenuto più grande, sia come il più piccolo e il servo degli altri fratelli. E verso i singoli suoi fratelli usi e abbia quella misericordia che egli verrebbe fosse usata a se stesso se si trovasse in una identica situazione.

(2Lf 42-43)

164. I ministri, sapendo di dover rendere conto a Dio e all'ordine dei frati loro affidati, nel compimento del proprio ufficio siano costantemente attenti a discernere la volontà divina e presiedano alla fraternità in spirito di servizio verso i fratelli, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama.

165. Pur avendo il potere di ordinare quanto è contenuto nella regola, nelle costituzioni e negli statuti, reggano i frati come figli di Dio e con rispetto della persona umana, facendo sì che la loro obbedienza sia volontaria.

166. Data soprattutto la complessità della vita e dell'apostolato in questo nostro

tempo, i ministri ascoltino volentieri i frati in modo da poter prendere decisioni sempre ponderate e conformi alla volontà del Signore. Rimane tuttavia ferma la loro autorità di decidere e di comandare ciò che dev'essere fatto.

167. Facciano uso del dialogo sincero e fraterno, proprio dello spirito francescano, promovendo forme di consultazione, cioè capitoli, riunioni, consigli plenari.

168. Il ministro generale, i ministri provinciali, i ministri delle viceprovince e i ministri locali risiedano abitualmente nella propria casa religiosa, condividendo la vita comunitaria con i frati (cf cn 629).

Titolo III Uffici nell'Ordine

Egli non comandava autoritariamente alla maniera di un prelado, ma come ministro e servo.

(cf Lm III, 4.10)

Capitolo 1: Distinzione e conferimento degli uffici

169. Nel nostro ordine si distinguono *uffici* propriamente detti, cioè di regime, e uffici in senso largo, cioè *incarichi*.

170. § 1. Sono uffici di regime: quello di ministro generale, del vicario generale e dei consiglieri generali; quello di ministro provinciale, di vicario provinciale e consiglieri provinciali; quello del ministro delle viceprovince, del suo vicario e dei suoi consiglieri; quello di ministro locale e del suo vicario.

§ 2. Il ministro generale, i ministri provinciali, il ministro delle viceprovince e i loro vicari sono anche ordinari maggiori e godono di giurisdizione ecclesiale in foro interno ed esterno (cf cn 134, § 1; 596, § 2) e pertanto devono essere eletti a norma del diritto universale (cf cn 129, § 1). Se all'ufficio di ministro locale viene eletto un frate non sacerdote, deve essere eletto come vicario un religioso sacerdote per adempiere gli atti che richiedono giurisdizione.

§ 3. Tutti gli altri uffici, all'infuori di questi, sono uffici in senso largo, cioè incarichi.

§ 4. Tutti i superiori maggiori, di cui sopra, prima di assumere l'ufficio, sono tenuti ad emettere personalmente la professione di fede secondo la formula approvata dalla sede apostolica (cf cn 833,8).

171. § 1. Gli uffici e gli incarichi dell'ordine vengono conferiti o per elezione o per postulazione o per nomina, salvo il diritto universale.

§ 2. Si eleggono per schede e a voto segreto: il ministro generale e il vicario generale; il ministro provinciale e il vicario provinciale; i consiglieri generali e provinciali; i ministri delle viceprovince e i loro consiglieri nelle viceprovince.

§ 3. Tutti gli altri uffici di regime, salvo il paragrafo precedente, per la validità basta conferirli mediante semplice elezione e accettazione da parte dell'eletto (cf cn 147).

§ 4. Gli incarichi invece vengono conferiti o per beneplacito orale o, a giudizio del preside, per semplice elezione (cf cn 147), a meno che negli statuti generali o provinciali non sia previsto diversamente.

172. I frati, riponendo in Dio la loro fiducia e servendo i confratelli in spirito di carità, sono tenuti ad accettare di buon animo e adempiere nel miglior modo possibile gli uffici e gli incarichi affidati loro dai superiori. I ministri, tuttavia, quando vogliono affidare a un frate qualche ufficio o incarico di una certa responsabilità, valutino attentamente l'importanza di tale ufficio e le forze del confratello interessato, consultandolo previamente.

Capitolo 2: Rinunzia e rimozione dagli uffici

173. Ogni rinunzia, perché abbia effetto, deve essere accettata dalla competente autorità.

Se un frate si sente impari ad espletare un compito già accettato, i superiori lo ascoltino con comprensione e, per quanto possibile, accolgano la sua rinunzia.

174. § 1. La rinunzia ad un ufficio conferito in capitolo e fatta durante il suo svolgimento può essere accettata dal preside del capitolo, sentito il parere dei vocali.

§ 2. La rinunzia, fuori capitolo, del ministro generale non ha effetto se non viene presentata alla santa sede e da essa accettata.

§ 3. La rinunzia, fuori capitolo, del vicario generale, dei consiglieri generali e del ministro provinciale può essere accettata dal consiglio generale.

§ 4. La rinunzia agli altri uffici, conferiti mediante elezione per schede o per elezione semplice, può essere accettata dal rispettivo consiglio.

§ 5. La rinunzia agli uffici conferiti per beneplacito o per nomina la può accettare rispettivamente il ministro generale o il ministro provinciale, secondo i casi.

175. § 1. La rimozione dagli uffici conferiti mediante elezione, sia per schede sia per semplice elezione, per una grave causa, la può decretare il rispettivo ministro, generale o provinciale, con il consenso del proprio consiglio espresso a voti segreti e soltanto per ragioni stabilite nel nostro diritto proprio (cf cn 624, § 3).

§ 2. Contro il decreto di rimozione, emesso come sopra § 1, si può ricorrere *in suspensivo* al ministro generale e rispettivamente alla santa sede.

§ 3. La rimozione da un ufficio conferito per beneplacito la può decretare il rispettivo superiore maggiore con il consenso del proprio consiglio, senza che vi sia diritto a inoltrare ricorso.

§ 4. La rimozione da un incarico conferito per nomina può essere decretata dal rispettivo superiore maggiore, escluso ogni diritto di ricorso.

SG 115

SG 116

Capitolo 3: Norme da osservare nelle elezioni

176. § 1. Perché il voto sia valido deve essere libero, segreto, certo, assoluto, determinato (cn 172, § 1).

§ 2. Il voto dato a se stesso, benché valido, è senz'altro illecito.

§ 3. I frati, addetti allo spoglio delle schede, premettano il giuramento di mantenere il segreto.

§ 4. I vocali eleggano coloro che in coscienza riterranno più idonei.

177. § 1. In capitolo il diritto di eleggere spetta soltanto a coloro che sono presenti nel

giorno stabilito per l'elezione, esclusa la facoltà di dare il voto per lettera o per procuratore (cf cn 167, § 1).

§ 2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa in cui ha luogo l'elezione, ma non può intervenire a causa di malattia, gli scrutatori vadano a prendere il suo voto scritto (cn 167, § 2).

§ 3. Nelle altre elezioni la votazione avviene per schede, trasmesse a mezzo posta o in altro modo.

§ 4. Le schede sono chiuse in doppia busta: quella esterna deve portare, oltre all'indirizzo, il nome del mittente; quella interna, ugualmente chiusa, non deve avere all'esterno alcuna indicazione e deve contenere soltanto la scheda con il nome del candidato o dei candidati e la firma coperta del votante.

178. Ognuno rifugga dal procacciare voti, direttamente o indirettamente, tanto per sé come per altri. Tuttavia, gli elettori possono informarsi riguardo alle persone che ritengono adatte al disimpegno dei vari uffici, salva sempre la giustizia e la carità.

179. § 1. In capitolo, l'elezione si effettua a voti segreti e a maggioranza assoluta dei presenti.

§ 2. Nelle votazioni per schede la maggioranza si computa sui voti validi.

§ 3. Se dopo due scrutini inefficaci non risulterà eletto nessuno, si faccia il terzo e ultimo scrutinio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi, esclusa la postulazione. Nel caso che in quest'ultimo scrutinio i voti risultassero uguali, si consideri eletto il più anziano di professione solenne oppure, a parità di professione, il più grande di età (cf cn 119).

§ 4. Affinché l'elezione abbia effetto, l'eletto deve comunicare al presidente del capitolo se intende accettare o no. Qualora non fosse presente, gli deve essere notificata immediatamente l'elezione ed egli deve comunicare la propria intenzione entro otto giorni utili (cf cn 177, § 1).

Titolo IV Il capitolo generale

In tutti i capitoli che tengono, cerchino in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia.

(Regola TOR, 25)

Capitolo 1: Autorità e convocazione del capitolo generale

180. Il capitolo generale esprime la suprema autorità dell'ordine ed è segno della sua unità e fraternità.

181. § 1. È compito del capitolo generale dare vigoroso impulso alla vita spirituale, fraterna e apostolica dei frati, salvaguardando fedelmente il patrimonio delle sane tradizioni.

§ 2. Il capitolo generale interpreta autorevolmente gli statuti generali, mentre l'interpretazione autentica della regola e delle costituzioni compete esclusivamente alla santa sede.

§ 3. Pertanto, il capitolo generale ha l'autorità di emendare gli articoli degli statuti

generali, di aggiungerne altri o di abrogare quelli vigenti. Riguardo invece alla regola e alle costituzioni, può introdurre cambiamenti soltanto con l'approvazione della santa sede (cf cn 587, § 2- § 4).

§ 4. Nello spirito del nostro carisma francescano, il capitolo generale deve promuovere iniziative a servizio degli ultimi della società, in armonia con le direttive della chiesa e secondo le esigenze dei tempi.

§ 5. Il capitolo generale formula un programma, che la nuova curia generale cercherà di attuare.

182. § 1. Il capitolo generale ordinario ed elettivo viene convocato ogni sei anni dal ministro generale, nel luogo stabilito da lui e dal definitorio.

§ 2. La convocazione del capitolo generale deve essere fatta dodici mesi prima tramite lettera convocatoria, nella quale il ministro generale indicherà il luogo e i giorni, possibilmente nel tempo di Pentecoste, prescrivendo anche quali documenti ogni vocale dovrà portare al capitolo generale.

§ 3. Riguardo al luogo e alla data, si deve fare una comunicazione alla santa sede.

§ 4. Può essere convocato un capitolo generale straordinario per trattare problemi di grande interesse per la vita e l'attività dell'ordine, con le stesse modalità del capitolo ordinario.

SG 117

SG 118

SG 119

SG 120

183. I decreti emanati dal capitolo generale, ordinario o straordinario, hanno vigore fino al successivo capitolo generale ordinario.

Se i decreti formulati fossero in contrasto con le costituzioni, si ricorra alla santa sede perché ci consenta di seguirli *ad experimentum*.

Capitolo 2: I vocali nel capitolo generale

184. § 1. Nel capitolo generale hanno voce attiva: il ministro generale, il vicario generale, i definitori generali, il segretario generale, i ministri provinciali, i ministri delle viceprovince, i delegati di ogni provincia e viceprovincia. L'ex ministro generale partecipa soltanto al capitolo generale immediatamente successivo a quello in cui si è concluso il suo mandato.

§ 2. Nell'eleggere i delegati hanno voce attiva tutti e singoli i frati solennemente professi. La voce passiva invece spetta ai frati che hanno compiuto trent'anni di età e sono professi solenni da almeno cinque anni.

SG 121

SG 122

Capitolo 3: Sessioni capitolarie

§ 1. Apertura del capitolo

185. Il capitolo generale inizia con una celebrazione liturgica.

Durante il capitolo generale, in ogni casa religiosa dell'ordine si reciti l'inno *Veni*

Creator o altra preghiera adatta.

Le norme per le sessioni del capitolo sono negli statuti generali.

SG 123
SG 124
SG 125
SG 126
SG 127

§ 2. Elezione del preside e lavori del capitolo

186. All'ufficio di preside, che rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo ministro generale, venga eletto un frate idoneo, scelto fra gli stessi capitolari, che abbia almeno trentacinque anni di età e sia professore solenne.

SG 128
SG 129
SG 130

§ 3. Elezione del ministro generale e del consiglio

... a lui obbediscano in tutto ciò che hanno promesso al Signore di osservare (Regola TOR, 26).

187. Il ministro generale, il consiglio generale e il segretario generale vengono eletti in capitolo generale per un sessennio. Concluso il mandato, essi possono essere nuovamente eletti nel medesimo ufficio per un altro periodo immediatamente successivo. Non è ammessa la postulazione per un eventuale terzo mandato consecutivo

188. All'ufficio di ministro generale e di vicario generale dell'ordine possono essere eletti frati che hanno compiuto trentacinque anni di età, sono professi solenni da almeno dieci anni nel nostro ordine e primeggiano per prudenza, integrità di vita, zelo per la vita religiosa e per dottrina (cf cn 623), salvo sempre l'art. 170, § 2.

SG 131
SG 132
SG 133
SG 134
SG 135

189. All'ufficio di consigliere generale possono essere eletti frati noti per dottrina e integrità di vita, che sono professi solenni nel nostro ordine da almeno cinque anni e che hanno compiuto trent'anni di età.

SG 136

§ 4. Le rimanenti sessioni e conclusione del capitolo

190. Nelle rimanenti sessioni gli affari di maggiore importanza si decidano per votazione segreta, salve sempre le norme del diritto.

Abbia valore giuridico ciò che, presente la maggior parte degli aventi diritto, viene approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti (cf cn 119, n. 2).

Dopo due votazioni inefficaci si passa al terzo scrutinio, nel quale è sufficiente la

maggioranza relativa. Se in questa terza votazione si ha parità di suffragi, la proposta viene bocciata.

SG 137

SG 138

Titolo V **Il governo generale**

Coloro che sono ministri e servi degli altri li visitino e li ammoniscano con umiltà e carità e li confortino.

(Regola TOR, 27)

Capitolo 1: Il ministro generale

191. Il ministro generale è il supremo moderatore dell'ordine ed esercita la sua potestà a norma del diritto universale e secondo le leggi dell'ordine. A lui si deve amore, riverenza e obbedienza.

192. Suo compito primario è quello di tutelare fedelmente il patrimonio spirituale dell'ordine e promuovere la vita religiosa e l'attività apostolica dei frati in tutto l'ordine.

Nel governo dell'ordine egli viene coadiuvato dal consiglio generale, con il quale conferirà riguardo agli affari occorrenti, chiedendo il consenso o il parere, secondo la natura del problema.

Il ministro generale trasmetta alla sede apostolica, nel modo e nel tempo da questa prescritti, una breve relazione sullo stato e sulla vita dell'ordine (cf cn 592, § 1; cf anche cn 704).

SG 139

SG 140

Capitolo 2: Il consiglio o definitorio generale

193. Il consiglio generale, unitamente al ministro generale, è l'organo supremo nel governo dell'ordine. È costituito dal vicario generale e dai consiglieri generali.

I consiglieri o definatori generali collaborano con il ministro generale nel governo di tutto l'ordine, a norma del diritto universale, della regola, delle costituzioni e degli statuti generali. In particolare, essi sono chiamati a dare il loro consenso o il parere, quando ciò è richiesto dal diritto universale o dal diritto proprio (cf cn 627), a norma del canone 127.

194. § 1. Il ministro generale, con il consiglio, ha facoltà di interpretare in pratica, nei casi dubbi, la regola e le costituzioni senza però farvi alcuna modifica (cf art. 181, § 2 e § 3).

§ 2. Nei casi dubbi di maggiore importanza per la vita dell'ordine, siano interpellate le province, le viceprovince e la commissione permanente per l'interpretazione delle costituzioni.

§ 3. Per trattare alcuni problemi il consiglio generale può nominare consultori esterni.

195. È compito del definitorio generale promuovere il bene comune dell'ordine e adoperarsi per una sempre più stretta unione fra le diverse province, coordinando le varie attività dell'ordine in servizio della chiesa.

196. Nel caso che circostanze particolari lo richiedano, il ministro generale, con il consenso del consiglio generale espresso a voti segreti, può rimuovere o riservare a sé e al definitorio generale l'elezione del ministro provinciale o anche quella dell'intero governo della provincia oppure l'una e l'altra.

Capitolo 3: Il vicario generale

197. Il vicario generale è la seconda autorità dell'ordine e collabora con il ministro generale nel governo dell'ordine. Quando il ministro generale è assente o temporaneamente impedito per qualsiasi ragione, il vicario lo sostituisce nell'ufficio. Tuttavia egli deve tenerlo costantemente informato e, nelle cose di maggiore importanza, è tenuto a consultarlo e ad attenersi sempre alla sua volontà.

SG 141

SG 142

Capitolo 4: I definatori generali

198. È ufficio dei consiglieri generali coadiuvare il ministro generale nel governo dell'ordine e trattare insieme a lui gli affari più importanti dell'ordine, delle province e dei singoli frati.

199. Per quanto riguarda i compiti dei consiglieri generali e gli altri servizi dell'ordine, il definitorio generale rediga statuti particolari, che dovranno essere approvati dal capitolo generale.

SG 143

SG 144

SG 145

SG 146

SG 147

Capitolo 5: Il segretario generale

200. Le norme concernenti l'ufficio del segretario generale sono negli statuti generali.

SG 148

Capitolo 6: Incarichi nell'ordine

201. Il direttore della formazione, l'economista generale e il segretario delle missioni vengono nominati dal ministro generale con il consenso del consiglio generale.

Gli altri incarichi vengono conferiti dal ministro generale, sentito il parere del definitorio generale. Gli incarichi possono essere affidati anche ai consiglieri generali.

Le norme che riguardano i seguenti incarichi nell'ordine, ossia il procuratore generale, il consiglio per gli affari economici, l'archivista generale, il postulatore generale, il direttore della formazione, il segretario delle missioni e altri servizi, sono negli statuti generali.

SG 149

SG 150

SG 151

Capitolo 7: Il consiglio plenario dell'ordine

Si riunivano tutti i frati e trattavano insieme come potessero osservare meglio la regola (Tre C, 57).

202. § 1. Il consiglio plenario dell'ordine è organo consultivo. Il suo compito precipuo è quello di incrementare il progresso della vita religiosa e dell'attività apostolica dell'ordine.

§ 2. Hanno diritto di partecipare al consiglio plenario dell'ordine i frati seguenti: il ministro generale, il consiglio generale, i ministri provinciali, i ministri delle viceprovince e i commissari dei commissariati che hanno almeno venti professi solenni.

§ 3. Il consiglio generale può invitare esperti, ma senza voto.

§ 4. Il consiglio plenario viene indetto dal ministro generale a metà del sessennio e ogni volta che il consiglio generale lo riterrà opportuno. Può essere convocato anche se ne fanno richiesta due terzi delle province e viceprovince.

§ 5. Per quanto possibile, le riunioni abbiano luogo nell'ambito delle varie province dell'ordine.

Capitolo 8: Conferenze interprovinciali

Era suo desiderio costante e vigile premura mantenere tra i figli il vincolo dell'unità, in modo che vivessero concordi nel grembo di una sola madre quelli che erano stati attratti dallo stesso spirito e generati dallo stesso padre. Voleva che si fondessero i grandi e i piccoli, che i dotti si legassero con affetto fraterno ai semplici, che i frati, anche se lontani, si sentissero uniti dal cemento dell'amore.

(2Cel 191)

203. § 1. Ogni provincia o viceprovincia deve far parte di una conferenza interprovinciale o di un organismo simile.

§ 2. Tali conferenze si organizzano tra gruppi di una stessa area geografica o di una medesima lingua.

§ 3. La loro istituzione dev'essere approvata dal ministro generale con il consiglio generale.

§ 4. Lo scopo principale delle conferenze interprovinciali è quello di trattare argomenti di comune interesse.

§ 5. Ogni conferenza deve tenere almeno un incontro all'anno. Rediga i propri statuti, che dovranno essere approvati dal definitorio generale.

§ 6. Un resoconto delle riunioni sia inviato al ministro generale.

Titolo VI Governo delle province

In tutti i capitoli che tengono, cerchino in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia e si esortino vicendevolmente a osservare meglio la regola che hanno professato e a seguire con fedeltà le orme del signore nostro Gesù Cristo.

(Regola TOR, 25)

204. Con la professione dei consigli evangelici noi diventiamo figli di quella provincia alla quale il Signore ci ha chiamato per servirlo nell'ordine e nella chiesa.

Nella provincia riceviamo in eredità il patrimonio dell'ordine, cioè le sue tradizioni spirituali, la sua storia, le sue consuetudini e le opere che sono state realizzate in varie maniere dai nostri predecessori.

Ognuno di noi ha quindi il dovere di assumere tutti gli uffici e gli oneri, in modo che le varie iniziative vengano portate avanti adeguatamente e nel contempo si corrobori tra di noi l'unione fraterna.

Capitolo 1: Il capitolo provinciale

205. Il capitolo provinciale è segno di unità e di fraternità e rappresenta la suprema autorità nella provincia. Ha potere di giurisdizione e legislativo secondo il diritto universale e particolare.

206. Il capitolo provinciale ordinario viene convocato dal ministro generale ogni quattro anni ed è condotto secondo le norme seguenti:

§ 1. Il capitolo provinciale si svolge secondo le costituzioni e gli statuti generali, nonché secondo gli statuti provinciali.

§ 2. Gli statuti provinciali determineranno quali frati devono partecipare al capitolo provinciale, osservato debitamente quanto stabilito dalle costituzioni e dagli statuti generali.

§ 3. Il capitolo provinciale è presieduto dal ministro generale o da un suo delegato.

SG 161

SG 162

§ 1. Tempi del capitolo e delle elezioni

207. È compito del capitolo provinciale:

§ 1. formulare direttive per la vita della provincia in armonia con la regola, con le costituzioni e gli statuti generali dell'ordine;

§ 2. prendere in esame la missione, la struttura e le forze, la vita spirituale e l'attività apostolica della provincia;

§ 3. redigere gli statuti della provincia, che dovranno essere approvati dal ministro generale con il consenso del suo consiglio;

§ 4. eleggere il ministro provinciale e il definitorio provinciale, quando, mediante il voto dei frati della stessa provincia, per l'elezione è stato scelto il metodo del capitolo (cf art.

209, § 3);

§ 5. gli atti del capitolo provinciale devono essere approvati dal ministro generale o dal delegato che presiede le sessioni capitolari.

208. Per grave motivo il ministro provinciale con il consenso del suo consiglio, dietro approvazione del ministro generale con il consenso del definitorio generale, può convocare un capitolo provinciale straordinario.

SG 163

SG 164

SG 165

§ 2. Procedura del capitolo

SG 166

SG 167

SG 168

SG 169

Capitolo 2: Elezione del ministro provinciale e del consiglio

209. Nell'elezione del ministro provinciale e del definitorio provinciale valgono i seguenti principi:

§ 1. Il voto della provincia ha valore decisionale.

§ 2. L'elezione deve essere confermata dal ministro generale o dal suo delegato, prima che venga resa pubblica in provincia.

§ 3. Ogni provincia può eleggere il ministro provinciale e il definitorio con l'uno o l'altro dei seguenti metodi: mediante elezione diretta o in capitolo oppure con altro sistema approvato dal ministro generale con il consenso del suo consiglio. I metodi per l'elezione vengano specificati negli statuti generali.

§ 4. Il metodo di elezione viene scelto dalla maggioranza relativa dei vocali della provincia.

SG 170

SG 171

210. § 1. Il ministro provinciale, il vicario e i consiglieri vengono eletti a voti segreti per un quadriennio e subentrano agli ufficiali della provincia che hanno concluso il loro mandato.

§ 2. Il ministro provinciale può essere rieletto soltanto per un nuovo quadriennio immediatamente seguente.

§ 3. Il vicario provinciale e i consiglieri possono essere sempre rieletti, salve però le norme degli statuti provinciali.

§ 4. Il numero dei consiglieri provinciali varia da due a sei secondo le necessità della provincia, come stabilito negli statuti provinciali.

§ 5. In questa elezione hanno voce attiva tutti i frati solennemente professi, secondo il metodo elettivo determinato negli statuti generali.

§ 6. Godono invece voce passiva tutti i frati con voti solenni da almeno cinque anni, salvo sempre il diritto universale e l'art. 211 di queste costituzioni.

211. § 1. Il ministro provinciale sia un frate commendevole per dottrina, integrità di vita e zelo per l'osservanza religiosa, professore solenne da almeno cinque anni e abbia almeno

trentacinque anni di età (cf cn 623), salvo inoltre l'art. 170, § 2.

§ 2. Il vicario provinciale, che ne fa le veci quando egli è assente o impedito, deve essere fornito degli stessi requisiti.

Capitolo 3: Congregazione provinciale

212. Partecipano alla congregazione provinciale il ministro generale o il suo delegato, che tiene la presidenza, e i neoeletti ministro e consiglio provinciale. Nel tempo stabilito dal preside generale, tutti si riuniranno per conferire gli uffici e affidare gli incarichi ai frati della provincia, e perché si prendano in esame le risoluzioni del capitolo in prospettiva di attualizzazione.

SG 172

SG 173

Capitolo 4: Il ministro provinciale e i suoi collaboratori nel governo

§ 1. *Il ministro provinciale*

213. Il ministro provinciale, in quanto superiore maggiore e ordinario della provincia cui è preposto, ha giurisdizione e autorità sopra tutti e singoli i frati, sulle fraternità e sulle opere della provincia (cf cn 622).

214. È suo principale compito promuovere con il massimo impegno la vita religiosa e apostolica della provincia, facendo in modo che il rinnovamento spirituale abbia sempre il primo posto anche nelle opere di apostolato esterno. Tutti devono obbedire a lui «in tutto ciò che hanno promesso al Signore di osservare, purché non sia contrario all'anima e alla regola» (*Regola TOR*, 26).

SG 174

SG 175

215. Durante il suo mandato, per giusta e proporzionata causa, egli ha l'autorità di trasferire un religioso in altra fraternità o di assegnargli un altro incarico. In casi delicati consulti il definitorio.

Egli dà ai suoi frati la licenza di pubblicare scritti che trattano questioni religiose o morali (cf cn 832), osservate le norme del diritto universale (cf cn 823-831).

§ 2. *Il vicario provinciale*

216. Il vicario provinciale è superiore maggiore e fa parte del consiglio provinciale. Egli coadiuva il ministro provinciale nel governo della provincia e, quando il ministro provinciale è assente o impedito, egli ne fa le veci per ufficio. Venendo a mancare per qualsiasi causa il ministro provinciale prima che termini il suo mandato, il vicario provinciale gli subentra nell'ufficio fino alla scadenza del mandato, ossia fino al prossimo capitolo.

Se viene a mancare il vicario provinciale o sia impedito temporaneamente, il suo ufficio viene assunto dal primo definitore.

§ 3. *Il consiglio o definitorio provinciale*

217. I definitori provinciali, unitamente al vicario provinciale, costituiscono il

consiglio del ministro provinciale.

Nell'esercizio del suo ufficio, il ministro provinciale è coadiuvato dal consiglio, di cui chiederà il consenso o il parere, secondo i casi.

218. Ogni anno, dopo la riunione con il consiglio provinciale tenuta a norma degli statuti generali, il ministro provinciale invierà al ministro generale una documentata relazione sullo stato morale ed economico della provincia.

SG 176

SG 177

SG 178

SG 179

219. Venendo a mancare qualche definitore prima che sia terminato il quadriennio, il ministro provinciale procederà collegialmente ad eleggere un nuovo consigliere, a maggioranza relativa. Egli resterà in carica fino al successivo capitolo elettivo. Il nominativo venga subito comunicato al ministro generale.

§ 4. *Il segretario provinciale*

220. È compito del segretario provinciale registrare gli atti del ministro provinciale e del consiglio, nonché di conservare tutti i documenti riguardanti la provincia e di sistamarli ordinatamente nell'archivio.

SG 180

§ 5. *Il consiglio plenario della provincia*

221. Se si ritiene opportuno, ogni provincia può costituire il consiglio plenario secondo le norme degli statuti generali e provinciali, per promuovere efficacemente la vita spirituale, apostolica e fraterna della provincia.

SG 181

SG 182

SG 183

Titolo VII Province, Viceprovince e Commissariati

Capitolo 1: Erezione e soppressione

222. Per quanto riguarda l'erezione e la soppressione di una provincia o viceprovincia o di un commissariato si osservino le norme seguenti e quanto è previsto negli statuti generali.

Il ministro generale, con il consenso del consiglio, può istituire una nuova provincia, valutando la vitalità spirituale, fraterna e apostolica dei membri (cf cn 581).

Il ministro generale, con il consenso del definitorio, può erigere una viceprovincia, che dimostri chiari segni di progresso e di ampliamento. Se le fraternità appartengono ad una o a più province dell'ordine, occorre interpellare i ministri provinciali con i rispettivi consigli. Riguardo ai commissariati e ad altro si rimanda agli statuti generali.

SG 184

SG 185
SG 186
SG 187
SG 188
SG 189

Capitolo 2: Governo delle viceprovince e dei commissariati

223. Le norme per il governo delle viceprovince e dei commissariati sono negli statuti generali.

SG 190
SG 191
SG 192
SG 193
SG 194
SG 195

Titolo VIII **Visita canonica**

224. La visita canonica di tutti i frati e delle fraternità la deve compiere:

§ 1. Il ministro generale o un suo delegato, da nominare con il consenso del consiglio generale. La visita deve essere fatta prima del capitolo provinciale (cf cn 628, § 1).

§ 2. Il ministro provinciale o un suo delegato, nominato con il consenso del definitorio provinciale, almeno una volta nel corso di ogni mandato.

SG 196
SG 197
SG 198

225. Lo scopo principale della visita è quello di incoraggiare i frati, di ammonirli con umiltà e carità, e pertanto di ravvivare la loro vita in sintonia con lo spirito della regola e con l'insegnamento della chiesa. I frati accolgano il visitatore con fiducia e rispondano alle sue domande con verità e carità. A nessuno è permesso distrarre i frati da questo obbligo o comunque impedire che si conseguano le finalità della visita.

SG 200

226. Per meglio raggiungere tali obiettivi, è indispensabile che il visitatore ispiri fiducia e rispetto, rifuggendo da qualsiasi preferenza di persone e mostrando, con le parole e con i fatti, di non volere altro che il bene dei frati e delle fraternità che sta visitando.

SG 199

227. Mentre è presente il visitatore, il ministro generale o il suo delegato, l'autorità del ministro provinciale e dei ministri locali si intende limitata in quanto lo richiede lo scopo della visita.

Titolo IX

Governo delle fraternità locali

228. La fraternità locale è una realtà vivente, radunata per opera dello Spirito santo. In essa si realizzano le migliori qualità della famiglia naturale. Tutti i frati considerino la fraternità, alla quale sono stati destinati, come la propria casa naturale e come il posto in cui possono più facilmente conseguire la propria santificazione.

La fraternità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l'autorità di un ministro designato a norma del diritto (cf cn 608).

229. La procedura per erigere canonicamente o per estinguere una fraternità locale può essere la seguente.

§ 1. Il ministro provinciale di una provincia o il ministro di una viceprovincia può erigere canonicamente una fraternità locale con il consenso del proprio consiglio, previo il consenso del vescovo diocesano rilasciato in scritto (cf cn 609, § 1; 611; 612).

§ 2. Il ministro provinciale o il ministro della viceprovincia, con il consenso del proprio consiglio, chiede al ministro generale di sopprimere una fraternità locale. Il ministro generale, ottenuto il consenso dei definitorio e sentito il vescovo dove si trova la fraternità da estinguere, promulga il decreto di soppressione (cf cn 616, § 1).

Capitolo 1: I ministri locali

230. § 1. All'ufficio di ministro locale, con mandato quadriennale, nella congregazione provinciale si scelgano frati che si distinguono per prudenza, per zelo e per osservanza religiosa. Siano professi solenni da almeno un anno (cf cn 623). Il ministro locale eserciti la sua autorità in spirito di servizio, secondo la regola, le costituzioni e gli statuti provinciali.

SG 201

SG 204

SG 205

§ 2. È compito del ministro locale tenere il governo della fraternità, coordinare la vita e l'attività dei frati secondo la regola e i regolamenti dell'ordine e della provincia. Promuova nei religiosi uno spirito di sincera fraternità, che si esprime nella volontà «di servirsi a vicenda» (cf Gal 5,13) con quell'amore autentico che sgorga dal cuore di ognuno. Provveda ai frati tutto ciò che è loro veramente necessario e, senza la minima parzialità, sia attento equamente a tutti e a ognuno. Gli altri suoi compiti sono indicati negli statuti provinciali.

SG 202

SG 203

§ 3. Nel governo della fraternità locale, il ministro è coadiuvato dai consiglieri, parimenti eletti nella congregazione provinciale. Il compito dei consiglieri è appunto quello di collaborare con il ministro locale nella conduzione della fraternità e nel compimento delle sue attività.

Capitolo 2: Il consiglio e il capitolo della fraternità locale

231. § 1. Una volta al mese e quando sembrerà opportuno, il ministro locale convochi il consiglio della fraternità per trattare insieme e prendere decisioni in merito all'osservanza religiosa, al sacro ministero e alla fraternità in genere.

§ 2. Nella prima riunione del consiglio di fraternità, uno degli stessi consiglieri venga nominato segretario per redigere i verbali delle sessioni e per poi trascriverli nell'apposito

registro. Spetta a lui conservare con diligenza le comunicazioni del ministro generale e del ministro provinciale.

§ 3. Almeno una volta all'anno, il ministro locale e i consiglieri devono esaminare e sottoscrivere anche i libri di amministrazione e i registri delle messe.

232. § 1. In ogni fraternità, oltre al consiglio, vi sia anche il capitolo della fraternità, con voce consultiva, composto da tutti i frati professi e presieduto dal ministro locale.

§ 2. Il tempo e le altre modalità per le riunioni del capitolo, come pure le sue funzioni, siano determinati negli statuti provinciali.

§ 3. In ogni caso, è compito del capitolo della fraternità favorire l'armonia con la collaborazione attiva e responsabile di tutti i frati. In piena comunione e nel dialogo fraterno ci adoperiamo tutti per realizzare nel modo migliore le opere che la fraternità ha intrapreso e per valutare le iniziative che intende attivare.

Capitolo 3: Biblioteca e archivio

233. Le norme riguardanti la biblioteca e l'archivio si trovano negli statuti generali.

SG 206

SG 207

SG 208

SG 209

SG 210

Titolo X

Amministrazione dei beni

Il Signore ammonisce nel vangelo: «State attenti, evitate l'avarizia e ogni male; guardatevi dalle preoccupazioni e dalle inquietudini di questa vita».

(Rnb 8,1)

234. L'ordine, le province, le viceprovince e le fraternità, erette a norma del diritto, hanno personalità giuridica nella chiesa. Possono acquistare e possedere i beni necessari al loro sostentamento e alla conduzione delle opere. I loro beni temporali vengono regolati secondo il diritto universale, nonché a norma della regola, delle costituzioni, degli statuti generali e degli statuti provinciali.

SG 211

SG 212

235. Per l'ordine, per ogni provincia, per le viceprovince e per le fraternità ci sia sempre un economo.

L'economo cura l'amministrazione dei beni sotto la supervisione e la dipendenza del rispettivo ministro. Non effettui spese straordinarie senza la previa licenza del rispettivo ministro (cn 636, § 1).

Nelle piccole fraternità può fungere da economo lo stesso ministro locale.

SG 213

236. Tanto gli economisti come gli altri frati, che amministrano denaro a motivo di

qualche attività, sono obbligati a presentare periodicamente una relazione al rispettivo ministro riguardo agli introiti e alle uscite.

237. Il capitolo generale approva gli statuti generali per l'amministrazione dei beni dell'ordine e il capitolo provinciale approva gli statuti per i beni della provincia. Sia sottoposto ad attenta verifica tutto ciò che riguarda l'alienazione dei beni, la contrazione di debiti e il programma di spese straordinarie.

238. Per la validità di un'alienazione e di qualsiasi operazione, il cui valore superi la somma determinata dalla santa sede per le singole regioni, come pure se si tratta di donazioni votive fatte alla chiesa o di cose preziose per valore artistico e storico, oltre alla licenza in scritto del superiore maggiore con il consenso del consiglio, si richiede inoltre la licenza della santa sede (cf cn 638, § 3).

Titolo XI **Correzione fraterna**

Se tra i frati, dovunque si trovino, ci fosse qualcuno che volesse vivere secondo la carne e non secondo lo spirito, i confratelli lo ammoniscano, lo istruiscano e lo correggano con umiltà e con diligenza.

(Rnb 5,5)

239. Un frate, che ha trascurato gravemente la forma di vita professata, deve sentirsi obbligato ad emendare i propri difetti, sia per il suo stesso bene sia per il bene della fraternità.

Se egli non vuole o non vi riesce, allora i frati trovino l'occasione opportuna per discutere con lui personalmente, come ammonisce Gesù nel vangelo (Mt 18,15-18).

240. I frati che sono venuti a conoscere le mancanze di un confratello, mostrino verso di lui grande pazienza e misericordia, e non gli procurino vergogna né dicano male di lui (cf *Lmin* 14-15).

Tengano presente l'esortazione di san Francesco, il quale raccomanda ai frati di non adirarsi e di non scandalizzarsi per il peccato di qualcuno, poiché l'ira e lo sdegno sono di ostacolo alla carità, che è l'anima della conversione (cf *Regola TOR*, 24; *Rb* 7,3; *2Lf* 44).

241. Se il religioso si ostina nella trasgressione dei propri doveri, il ministro lo richiami con la correzione fraterna, in modo tale che si uniscano il rigore alla dolcezza, la misericordia con la giustizia e la severità con la comprensione.

SG 214
SG 215
SG 216

242. Il frate che è stato ripreso prenda il richiamo con serenità, si sottometta docilmente, riconosca la propria colpa con umiltà e compia di buon animo la soddisfazione (cf *Adm* 23), accogliendo la correzione come segno di carità fraterna. Consapevole della propria colpevolezza, si impegni con cuore sincero a percorrere un itinerario di conversione.

Titolo XII

Passaggio da una provincia a un'altra

243. Un frate può trasferirsi a un'altra provincia dell'ordine con licenza del ministro generale, avuto il consenso dei rispettivi ministri provinciali dopo sentito il proprio definitorio.

244. Dopo un periodo di prova di almeno due anni, il religioso diventa membro della provincia che lo ha ricevuto, dietro approvazione, del ministro provinciale con il consenso del suo consiglio. Qualora mancasse tale approvazione, il frate dovrà ritornare alla propria provincia.

245. Il religioso che si trasferisce a un'altra provincia perde la voce attiva e passiva nella provincia di origine dal momento in cui comincia a dimorare in una fraternità della nuova provincia. Appena avrà ottenuto l'incardinazione nella nuova provincia, subito godrà di tutti i diritti.

Titolo XIII

Abbandono della fraternità e dimissione

Tutti però devono evitare attentamente di adirarsi e di scandalizzarsi per il peccato di qualcuno.

(Regola TOR, 24)

Capitolo 1: Frati che abbandonano spontaneamente la fraternità

246. Un frate può lasciare la fraternità sia temporaneamente sia in modo definitivo, presentandone domanda al ministro provinciale e osservando le norme previste negli statuti generali.

SG 217

SG 218

SG 219

SG 220

SG 221

SG 223

247. Se un frate viene escluso dalla professione, deve lasciare la fraternità, salvo quanto previsto negli statuti generali.

SG 222

Capitolo 2: Dimissione dalla fraternità

248. Riguardo alla dimissione dei frati si osservino scrupolosamente le norme del diritto universale.

SG 224

SG 225

SG 226

Capitolo 3: Effetti dell'uscita dall'ordine

249. Coloro che legittimamente lasciano l'ordine o ne sono legittimamente dimessi, non possono avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti per qualunque attività prestata in esso.

Tuttavia, il ministro provinciale osservi il dovere dell'equità e della carità evangelica verso il religioso che si separa dalla fraternità (cf cn 702, § 1 e § 2).

SG 227

SG 228

Titolo XIV

Osservanza della Regola e delle Costituzioni

Abbiamo promesso grandi cose, però maggiori ne sono state promesse a noi: siamo fedeli ai nostri propositi e aspiriamo a quanto ci è stato promesso

(2Cel 191)

250. Noi tutti abbiamo accolto liberamente e con gioia l'amorosa chiamata del Padre a vivere in fraternità il vangelo del figlio suo Gesù Cristo, seguendo l'esempio di san Francesco.

251. Non consideriamo questa forma di vita come un peso, ma come il mezzo più efficace per conseguire la perfezione della carità. Con l'aiuto del Signore, abbiamo promesso solennemente di osservare la regola, le costituzioni e gli statuti generali dell'ordine della penitenza.

SG 229

SG 230

252. I ministri hanno l'autorità di dispensare dalla regola, dalle costituzioni e dagli statuti generali secondo le leggi della chiesa e il diritto proprio dell'ordine.

SG 231

SG 232

E chiunque osserverà queste cose sia colmato in cielo della benedizione dell'altissimo Padre e in terra sia ripieno della benedizione del suo Figlio diletto con il santissimo Spirito paraclito e con tutte le potenze celesti e con tutti i santi.

E io, frate Francesco, piccolino servo vostro, per quanto è in mio potere, confermo a voi dentro e fuori questa santissima benedizione.

(Test. 40-41; cf anche 2Lf 87-88)